

2019

**CODICE DI BUONE
PRATICHE ARBITRALI
DEL *CLUB ESPAÑOL DEL
ARBITRAJE***

cea

Club Español del Arbitraje

SOMMARIO

A. PRAFAZIONE	5
1. INTRODUZIONE	6
1. ANTECEDENTI DEL PRESENTE CODICE	6
2. LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'EMANAZIONE DEL CODICE	6
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE	6
4. NATURA GIURIDICA	7
2. ISTITUZIONI ARBITRALI	7
1. INTRODUZIONE	7
2. SOTTOCOMMISSIONE INCARICATA	7
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE	8
4. FONTI ADOPERATE	8
5. CONTENUTO DELLE RACCOMANDAZIONI	9
3. PROCEDIMENTO ARBITRALE	9
1. INTRODUZIONE	9
2. SOTTOCOMMISSIONE INCARICATA	9
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE	10
4. FONTI ADOPERATE	10
4. DOVERI DEGLI ARBITRI	10
1. INTRODUZIONE	10
2. SOTTOCOMMISSIONE INCARICATA	10
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE	11
4. FONTI ADOPERATE	11
5. CONTENUTO DELLE RACCOMANDAZIONI	11
5. DOVERI DEI DIFENSORI	12
1. INTRODUZIONE	12
2. SOTTOCOMMISSIONE INCARICATA	12
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE	13
4. FONTI ADOPERATE	13
5. CONTENUTO DELLE RACCOMANDAZIONI	13
6. DOVERI DEI PERITI	14
1. INTRODUZIONE	14
2. SOTTOCOMMISSIONE INCARICATA	14
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE	15
4. FONTI ADOPERATE	15
5. CONTENUTO DELLE RACCOMANDAZIONI	15

7. DOVERI IN RELAZIONE AL FINANZIAMENTO	16
1. INTRODUZIONE	16
2. SOTTOCOMMISSIONE INCARICATA	16
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE	17
4. FONTI ADOPERATE	17
5. CONTENUTO DELLE RACCOMANDAZIONI	18
B. RACCOMANDAZIONI	19
I. SEZIONE PRIMA: ISTITUZIONI ARBITRALI	20
1. PRINCIPI GENERALI	20
1.1. Indipendenza	20
1.2. Statuto e regolamento	20
2. ORGANI	21
2.1. Elenco	21
2.2. Consiglio o organo direttivo	21
2.3. Corte o organo tecnico	22
2.4. Segretariato generale o organo di gestione	24
2.5. Commissione di nomina	24
3. FUNZIONAMENTO INTERNO	25
3.1. Codice deontologico	25
3.2. Formalità amministrative	26
3.3. Raccolta e protezione dei dati	26
3.4. Approvazione del rendiconto annuale	27
4. PROCEDIMENTI ARBITRALI	27
4.1. Doveri della Corte e del Segretario generale	27
4.2. Nomina, conferma, ricusazione e sostituzione degli arbitri	28
4.3. Lista degli arbitri	29
4.4. Gestione finanziaria del procedimento	29
5. TRASPARENZA	29
5.1. Sito web	29
5.2. Elenco dei procedimenti arbitrali	30
5.3. Pubblicazione dei lodi	30
II. SEZIONE SECONDA: PROCEDIMENTO ARBITRALE	31
1. MODELLO DI REGOLAMENTO	31
2. CLAUSOLA ARBITRALE	31
III. SEZIONE TERZA: DOVERI DEGLI ARBITRI	32
1. IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA	32

2.	DOVERE DI ASTENSIONE	32
3.	DOVERE DI RIVELAZIONE	33
4.	DOVERE DI INDAGINE	36
5.	DIVIETO DI COMUNICAZIONI <i>EX PARTE</i>	36
6.	ONORARI E SPESE	37
7.	SEGRETARIO	37
8.	ARBITRATO E MEDIAZIONE	38
9.	RISERVATEZZA	38
IV. SEZIONE QUARTA: DOVERI DEI DIFENSORI		39
1.	PRINCIPI GENERALI	39
2.	NOMINA DEI DIFENSORI	39
3.	DIVIETO DI COMUNICAZIONE CON GLI ARBITRI	40
4.	DOVERI DI PROBITÀ	40
	4.1. Veridicità dei fatti allegati	40
	4.2. Ragionevolezza delle motivazioni in diritto	40
	4.3. Veridicità delle prove	41
	4.4. Esibizione di documenti	41
	4.5. Prove testimoniali e perizie	41
5.	RISERVATEZZA	42
6.	INOSSERVANZA	42
V. SEZIONE QUINTA: DOVERI DEI PERITI		43
1.	OBIETTIVITÀ E INDIPENDENZA	43
2.	ACCETTAZIONE DELLA DESIGNAZIONE	43
3.	DOVERE DI RIVELAZIONE	44
4.	CONTENUTO DELLA PERIZIA	46
5.	RISPETTO E LEALTÀ	46
6.	ONORARI	46
7.	RISERVATEZZA	46
VI. SEZIONE SESTA: DOVERI IN RELAZIONE AL FINANZIAMENTO		47
1.	DOVERE DI RIVELAZIONE	47
ALLEGATO A. MODELLO DI REGOLAMENTO ARBITRALE DEL CEA		49
ALLEGATO B. CLAUSOLA ARBITRALE STANDARD		93
ALLEGATO C. MODELLO DI ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ARBITRO		95
ALLEGATO D. MODELLO DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PERITO		99

A.

PREFAZIONE

1. INTRODUZIONE

1. Contesto del presente Codice

Il presente Codice (“CBP”) si propone di aggiornare e completare il Codice di buone pratiche arbitrali del *Club Español del Arbitraje* (“CEA”) del 2005 (il “Codice del 2005”), che ha trattato questa materia oltre un decennio fa. Esiste tuttavia una significativa differenza tra gli stessi: mentre il Codice del 2005 era rivolto esclusivamente alle istituzioni arbitrali, il presente CBP espone raccomandazioni rivolte non solo alle istituzioni arbitrali, ma a tutti gli operatori professionali che partecipano al procedimento arbitrale: arbitri, difensori, periti e finanziatori.

2. Le motivazioni alla base dell’emanazione del presente Codice

Il Codice del 2005 ha avuto innegabili effetti positivi. Ha rappresentato un passo in avanti. Tuttavia, sono sorti nuovi scenari e nuove sfide che non potevano essere previsti nel 2005. Inoltre, l’esperienza internazionale dimostra che chi ricorre all’arbitrato si attende che tutti i partecipanti del procedimento arbitrale si conformino a standard di indipendenza, imparzialità, trasparenza e professionalità sempre più elevati. Il presente CBP, sensibile a queste nuove esigenze, mira ad innalzare, ancor più, gli standard di comportamento, così da consolidare definitivamente la fiducia della società nell’arbitrato.

3. Procedimento di elaborazione

Il presente CBP è diviso in sei sezioni e comprende quattro allegati:

- » Sezione Prima: Istituzioni arbitrali
- » Sezione Seconda: Procedimento arbitrale
 - Allegato A: Modello di regolamento arbitrale del CEA
 - Allegato B: Clausola arbitrale standard
- » Sezione Terza: Doveri degli arbitri
 - Allegato C: Modello di accettazione da parte dell’arbitro
- » Sezione Quarta: Doveri dei difensori
- » Sezione Quinta: Doveri dei periti
 - Allegato D: Modello di accettazione da parte del perito
- » Sezione Sesta: Doveri in relazione al finanziamento

Per l’elaborazione del CBP sono state costituite sei sottocommissioni, una per ciascuna sezione del CBP, facenti riferimento ad una Commissione.

La Commissione è stata presieduta da Juan Fernández Armesto e Carlos de los Santos. Krystle M. Baptista ha svolto le funzioni di segretariato.

Ciascuna sottocommissione ha definito la propria metodologia di lavoro, inclusa la designazione di un portavoce e la nomina di un segretario, e ha coinvolto tanti membri e consulenti quanti ne ha ritenuti opportuni. Le sottocommissioni si sono riunite in più occasioni e, dopo aver portato a termine il proprio lavoro, hanno presentato le loro proposte alla Commissione plenaria, per la revisione e l'armonizzazione delle proposte.

Prima dell'approvazione finale, la bozza del CBP è stata oggetto di un processo di consultazione al quale hanno partecipato tutti i soci del Club, organismi di promozione dell'arbitrato e corti arbitrali.

4. Natura giuridica

Il CBP costituisce un insieme di norme non vincolanti: racchiude e riunisce l'insieme delle raccomandazioni che il CEA sottopone a tutta la comunità arbitrale. Enuncia delle norme cui, nell'opinione del Club, dovrebbero attenersi le istituzioni, gli arbitri, i difensori, i periti e i finanziatori. Tali norme non hanno, tuttavia, carattere vincolante, salvo che le parti stabiliscano diversamente nella clausola compromissoria o durante il procedimento arbitrale.

2. ISTITUZIONI ARBITRALI

1. Introduzione

Le istituzioni arbitrali svolgono un ruolo fondamentale nella promozione, sviluppo, e legittimazione dell'arbitrato. Da un lato, sono prestatori di servizi: organizzano ed amministrano il procedimento arbitrale applicando i principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza, professionalità, efficacia e economicità. Dall'altro, sostengono l'attività dell'arbitrato: garantiscono il giusto processo e la correttezza dei lodi.

2. Sottocommissione incaricata

La Sottocommissione è stata presieduta da José Ricardo Feris, con Patricia Saiz come segretaria, e con la partecipazione dei seguenti membri:

- » José María Alonso
- » David Arias
- » José Antonio Caínzos
- » Luis Cerdón
- » Yves Derains
- » Diana Droulers

- » Mercedes Fernández
- » Javier González-Guimaraes
- » Javier Gutiérrez de Cabiedes
- » Elena Gutiérrez García de Cortázar
- » Fernando Lanzón
- » Jesús Remón
- » Mélanie Riofrío Piché
- » Nazareth Romero
- » Patrizia Sangalli
- » Vicente Sierra
- » María Inés Sola
- » Mercedes Tarrazón
- » Juliana de Ureña
- » Adriana Vaamonde
- » Miguel Virgós

La sottocommissione si è consultata con il seguente Comitato di esperti:

- » Manuel Conthe (*Corte Española de Arbitraje*)
- » Rafael Espino Rierola (*Tribunal Arbitral de Barcelona*)
- » Javier Íscar (Associazione europea di arbitrato)
- » José Ángel Martínez Sanchiz (Fondazione Signum)
- » Antonio Sánchez Pedreño (*Corte de Arbitraje de Madrid*)
- » Juan Serrada and Gonzalo Stampa (*Corte Civil y Mercantil de Arbitraje*)

3. Procedimento di elaborazione

Le presenti raccomandazioni sono state preparate sulla base di:

- » Contributi ricevuti dai membri del Comitato di esperti;
- » Interviste fatte a diverse istituzioni arbitrali internazionali e regionali;
- » Commenti ricevuti tanto in occasione di incontri quanto per iscritto dai membri della sottocommissione;
- » Commenti da parte dei soci; e
- » Le linee guida stabilite dalla Commissione.

4. Fonti adoperate

Le presenti raccomandazioni hanno come fonti la dottrina e la giurisprudenza che affrontano la tematica del buon governo delle istituzioni arbitrali, i regolamenti di diverse istituzioni arbitrali nazionali, regionali e internazionali, nonché le raccomandazioni contenute nel Codice del 2005.

5. Contenuto delle raccomandazioni

Le raccomandazioni trattano questioni relative al governo, alla struttura, al funzionamento e alla missione delle istituzioni arbitrali, specialmente volte a garantire la trasparenza e l'indipendenza delle stesse. Pur essendo caratterizzate da una certa flessibilità, stabiliscono alcune garanzie minime cui devono conformarsi tutte le organizzazioni che intendono operare come istituzioni arbitrali.

3. PROCEDIMENTO ARBITRALE

1. Introduzione

La principale raccomandazione del CEA consiste nel richiedere a tutte le Istituzioni di adottare un Regolamento conforme al Modello di cui all'Allegato A. L'adozione di un Regolamento identico (o quantomeno molto simile) da parte di tutte le istituzioni arbitrali aumenterà la prevedibilità e conseguentemente la certezza giuridica che l'arbitrato offre a chi lo utilizza. Regolamenti diversi, che prevedono soluzioni differenti per situazioni analoghe, aumentano l'incertezza, provocano errori involontari e minano la fiducia nella procedura arbitrale.

2. Sottocommissione incaricata

La elaborazione del testo del Modello di regolamento è stata affidata ad una sottocommissione presieduta da:

- » José Antonio Caínzos
- » Antonio Hierro
- » Jesús Remón

La segreteria della sottocommissione è stata affidata a Luis Gómez Iglesias.

La sottocommissione è stata costituita dai seguenti membri:

- » Luis Felipe Castresana
- » Seguimundo Navarro
- » Nazareth Romero
- » Mercedes Tarrazón
- » Juliana de Ureña

3. Procedimento di elaborazione

Nella stesura ed elaborazione del Modello di regolamento, la sottocommissione si è basata sul modello proposto nel Codice del 2005, individuando gli aspetti che dovevano essere oggetto di revisione, al fine di allinearli alle tendenze più recenti e dare soluzione a questioni che sono sorte nella prassi. In tal modo, ci si propone di mettere a disposizione della comunità arbitrale un Modello di regolamento aggiornato e conforme ai più attuali orientamenti nazionali e internazionali.

4. Fonti adoperate

Al fine di individuare i punti oggetto di revisione e aggiornamento, la sottocommissione ha consultato i regolamenti delle principali istituzioni arbitrali, nazionali e internazionali, la Legge modello e il Regolamento Arbitrale dell'UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale, unitamente ai contributi della dottrina in materia di procedura arbitrale.

4. DOVERI DEGLI ARBITRI

1. Introduzione

Gli arbitri rivestono un ruolo di fondamentale importanza per il buon esito dell'arbitrato. Il loro compito è quello di risolvere la controversia in base alle norme procedurali e sostanziali applicabili al caso di specie. La fiducia nel fatto che questi portino a termine tale compito con imparzialità e indipendenza, senza favoritismi nei confronti alcuna delle parti, è un aspetto essenziale affinché l'arbitrato possa essere riconosciuto come un vero e proprio sistema di giustizia.

2. Sottocommissione incaricata

La Sottocommissione è stata presieduta da Alfonso Gómez-Acebo, con Margarita Soto come segretaria, e con la partecipazione dei seguenti membri:

- » José Daniel Amado
- » Juan Fernández-Armesto
- » Julio González-Soria
- » Elena Gutiérrez García de Cortázar
- » Patrizia Sangalli
- » Claudia Senatore
- » María Vicien Milburn

3. Procedimento di elaborazione

Le presenti raccomandazioni sono state elaborate tenendo in considerazione i contributi dei membri della Sottocommissione e della Commissione plenaria.

4. Fonti adoperate

La sottocommissione ha consultato ed esaminato:

- » Fonti legislative, giurisprudenziali e dottrinali di diritto comparato;
- » Norme e raccomandazioni delle principali istituzioni arbitrali; e
- » Le principali linee guida pubblicate in materia, incluso il Codice deontologico per arbitri internazionali dell'*International Bar Association* ("IBA") del 1987, il Codice deontologico dell'*American Arbitration Association* del 2004, le Linee guida sui conflitti d'interessi nell'arbitrato internazionale del 2004, le Linee guida sui colloqui a potenziali arbitri del *Chartered Institute of Arbitrators* ("CI Arb") del 2007, aggiornate nel 2016, le Raccomandazioni del CEA sull'indipendenza e imparzialità degli arbitri del 2008, la revisione del 2014 delle Linee guida dell'IBA sui conflitti d'interessi nell'arbitrato internazionale, e la Nota orientativa sulla divulgazione delle informazioni ("disclosure") che la Corte internazionale di arbitrato della Camera di commercio internazionale ("ICC") ha inserito nel 2016 nella Nota alle parti e ai tribunali arbitrali sulla conduzione dell'arbitrato in conformità al regolamento di arbitrato della ICC.

5. Contenuto delle raccomandazioni

La principale aspirazione delle raccomandazioni è quella di contribuire ad una comprensione più uniforme dei doveri degli arbitri, e in tal modo, essere di aiuto a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, hanno la responsabilità di determinare il contenuto e la portata di questi doveri: chi fa uso dell'arbitrato, gli arbitri stessi, le istituzioni arbitrali e gli organi giudiziari che svolgono funzioni di supporto e controllo dell'arbitrato.

Le raccomandazioni suggeriscono le migliori pratiche da adottare. Molti di questi suggerimenti coincidono sostanzialmente con quelli già diffusi da altri organismi. Diverse raccomandazioni, però, differiscono da quelle predisposte in precedenza. La principale ragione di queste differenze risiede nella consapevolezza da parte della sottocommissione della necessità e importanza di un maggior livello di trasparenza nell'arbitrato.

La sottocommissione ha inoltre ritenuto opportuno inserire alcune raccomandazioni relative a questioni sulle quali, finora, non è stato ancora fornito un chiaro orientamento.

5. DOVERI DEI DIFENSORI

1. Introduzione

Il CBP parte dal presupposto che in un arbitrato le parti siano rappresentate da avvocati che, soprattutto negli arbitrati internazionali, possono essere soggetti a regole deontologiche diverse. Per di più, possono avere rilevanza anche le regole deontologiche della sede o luogo dell'arbitrato, così come quelle del luogo dove si svolgono fisicamente le udienze.

Tale circostanza comporta una situazione di potenziale asimmetria e confusione.

Vi è una difficoltà ulteriore: generalmente le regole deontologiche dell'avvocatura non prevedono norme specifiche per l'arbitrato, cosa che genera lacune ed incertezza.

Pertanto, nell'ultimo decennio si è assistito alla produzione di validi contributi alla ricerca di standard armonizzati di comportamento dei rappresentanti delle parti nell'arbitrato internazionale. Non tutte le proposte hanno avuto uguale successo e alcune sono state oggetto di aspre critiche, ma tutte contengono elementi validi.

La presente sezione mira a riflettere gli standard deontologici minimi con ai quali si conformano gli avvocati della maggior parte delle giurisdizioni. Pertanto, intende codificare dei valori comuni e irrinunciabili che dovranno disciplinare la condotta degli avvocati che agiscono a difesa delle parti negli arbitrati, indipendentemente dalle norme deontologiche applicabili in ragione dell'ordine professionale di appartenenza.

2. Sottocommissione incaricata

La sottocommissione è stata presieduta da:

- » José María Alonso
- » Alfonso Iglesia
- » Álvaro López de Argumedo
- » Urquiola de Palacio

I segretari della sottocommissione sono stati:

- » Lucía Montes
- » Jesús Saracho

I restanti membri della sottocommissione sono stati:

- » César Cervera
- » Julio González-Soria
- » Marina Pozas
- » Ignacio Santabaya
- » Claudia Senatore

3. Procedimento di elaborazione

Le presenti raccomandazioni sono state redatte sulla base della documentazione raccolta dalla sottocommissione, le bozze presentate dai segretari e discusse da tutti i membri della sottocommissione, i commenti ricevuti dai membri della sottocommissione tanto in occasione di riunioni quanto per iscritto, e le linee guida discusse e approvate dalla Commissione.

4. Fonti adoperate

Le fonti più rilevanti che sono state utilizzate dalla sottocommissione sono le seguenti:

- » Regolamenti e note delle principali corti arbitrali nazionali e internazionali;
- » Le linee guida e le raccomandazioni emanate dalle principali organizzazioni nazionali e internazionali (Linee guida dell'IBA sulla rappresentanza delle parti nell'arbitrato internazionale (25 maggio 2013); le Raccomandazione del CEA sull'indipendenza e imparzialità degli arbitri (23 ottobre 2008) e i *Turin Principles of Professional Conduct for the Legal Profession in the 21st Century*, redatte dalla Unione internazionale degli avvocati (27 ottobre 2002)); e
- » Il Codice deontologico dell'avvocatura spagnola (1° gennaio 2003) e il Codice di deontologia degli avvocati europei (28 ottobre 1988).

5. Contenuto delle raccomandazioni

Le raccomandazioni del CEA rivolte ai difensori sono ispirate a principi di decoro, integrità e onestà: i difensori dovranno fare tutto il possibile affinché i procedimenti siano condotti in maniera rapida ed efficace; ciononostante, tale obiettivo non dovrà mai impedire agli avvocati di esercitare la loro funzione in maniera leale e diligente, nel rigoroso rispetto dei loro doveri deontologici.

6. DOVERI DEI PERITI

1. Introduzione

Le controversie oggetto di arbitrato stanno assumendo una crescente complessità giuridica, tecnica e finanziaria. Frequente è la partecipazione al procedimento arbitrale di periti nominati dalle parti (e in misura molto minore dagli arbitri). Lo scopo di questa sezione è di definire un insieme di doveri ai quali i periti devono attenersi, che rafforzino l'obiettività e indipendenza delle loro valutazioni, accrescendo il valore probatorio delle perizie e contribuendo ad una maggiore efficienza del procedimento arbitrale.

Tali doveri incombono tanto sui periti nominati dalle parti, quanto sui periti nominati dagli arbitri, non essendovi alcuna distinzione tra gli obblighi relativi agli uni e agli altri.

2. Sottocommissione incaricata

La sottocommissione è stata presieduta da:

- » Jesús Almoguera
- » María José Menéndez

Le funzioni di segretario sono state svolte da Vicente Español Casamayor.

La sottocommissione è stata coadiuvata dal seguente comitato consultivo:

- » Enrique Abiega
- » Juan Arenas
- » Óscar Arnedillo Blanco
- » María Luisa Castrillo Núñez
- » Juan Delgado
- » José Antonio García
- » Manuel García-Ayuso Covarsí
- » José Antonio Laínez Gadea
- » Javier López Andreo
- » Carmen Mencía
- » Juan Monterrey Mayoral
- » Jorge Padilla
- » Diego Perul
- » Isabel Santos Kunsman

3. Procedimento di elaborazione

Per l'elaborazione della presente sezione, in primo luogo è stato inviato a tutti i membri del comitato consultivo un formulario, chiedendo di indicare i doveri che, secondo la loro esperienza, dovrebbero essere imposti ai periti nell'ambito di un procedimento arbitrale.

Una volta ricevuti, tutti i questionari completati dai consulenti sono stati analizzati in maniera approfondita. Le conclusioni di tale lavoro, unitamente alle altre fonti illustrate di seguito e alle idee scambiate con il resto delle sottocommissioni e nella Commissione plenaria, costituiscono le fonti da cui nascono le proposte di questa sottocommissione.

4. Fonti adoperate

Nell'elaborazione delle proprie raccomandazioni la sottocommissione ha tenuto conto di:

- » Le linee guida che regolano la partecipazione dei periti nel procedimento arbitrale (in particolare, le Regole dell'IBA sull'assunzione delle prove nell'arbitrato internazionale (29 maggio 2010); il Protocollo CIArb sul tema *Use of Party-Appointed Expert Witnesses in International Arbitration*; il Regolamento sui periti dell'ICC (1° febbraio 2015);
- » La normativa nazionale che regola, anche se non nel dettaglio, il ruolo dei periti;
- » La dottrina che ha analizzato i doveri dei periti nell'ambito del procedimento arbitrale; e
- » Varie norme dettate dalle istituzioni arbitrali.

5. Contenuto delle raccomandazioni

Al fine di garantire che i periti svolgano le loro funzioni con obiettività e indipendenza, la sottocommissione ha messo in rilievo tre doveri chiave:

- » L'analisi dettagliata dell'incarico e delle informazioni ricevute e la metodologia di lavoro adoperata per la redazione della perizia, che rende più agevole per il tribunale l'individuazione di eventuali distorsioni;
- » La rivelazione agli arbitri e alle parti di qualsiasi circostanza che possa compromettere la propria indipendenza, imparzialità o obiettività.
- » Il divieto di far dipendere l'entità del proprio compenso dall'esito dell'arbitrato.

7. DOVERI IN RELAZIONE AL FINANZIAMENTO

1. Introduzione

Con il termine *Third Party Funding* si fa generalmente riferimento al finanziamento concesso da soggetti terzi rispetto alle parti per anticipare i costi dell'arbitrato. Si tratta di un ambito mutevole e controverso, poco (o affatto) regolamentato, e con diversi livelli di radicamento nel settore.

In un contesto internazionale in cui l'arbitrato stesso non è esente da contestazioni, l'irruzione sulla scena di finanziatori dell'arbitrato suscita nuovi interrogativi che, se non affrontati in maniera appropriata, potrebbero incidere negativamente sulla percezione complessiva dell'arbitrato.

Per tale ragione, negli ultimi anni e in diversi ambiti e giurisdizioni vi è stato un aumento esponenziale di studi, proposte legislative e linee guida volte a regolamentare questo settore.

Quanto sopra illustrato ha rafforzato la convinzione della sottocommissione che il suo compito non consisteva tanto nel categorizzare o definire concetti o teorizzare (e ancor meno "legiferare") sulla materia, quanto nell'enunciare in maniera breve e concisa una serie di raccomandazioni pratiche e semplici. In vista della rapida evoluzione del settore, è plausibile che in un futuro non molto lontano le presenti raccomandazioni dovranno essere aggiornate ed ampliate.

2. Sottocommissione incaricata

La sottocommissione è stata presieduta da:

- » Clifford J. Hendel
- » Joe Tirado

Il ruolo di segretario è stato svolto da Ángel S. Freire, e i restanti membri erano i seguenti:

- » Bernardo M. Cremades Román
- » Francisco González de Cossío
- » Julio González-Soria
- » Sally Harpole
- » Duarte G. Henriques

- » Carmen Martínez
- » Olga Puigdemont Sola
- » Renato Stephan Grion

La sottocommissione è stata assistita dalla consulenza del seguente comitato:

- » Maddi Apiroz
- » Armando L. Betancor
- » César Cervera
- » Ignacio Delgado
- » Mick Smith
- » Cristina Soler
- » Narghis Torres
- » Antonio Wesolowski

3. Procedimento di elaborazione

Il lavoro della sottocommissione si è svolto in quattro distinte fasi prima di giungere al testo definitivo. Nella prima fase, i membri della commissione e i consulenti hanno fornito le più autorevoli pubblicazioni in materia di buone pratiche relative ai finanziatori di arbitrati.

In una seconda fase, tra i membri della commissione e i consulenti è circolato un documento quadro suddiviso in sezioni a seconda dei differenti attori coinvolti nel finanziamento di un arbitrato, con l'invito ad esprimere suggerimenti o raccomandazioni. In una terza fase, è stata distribuita ai membri della commissione e ai consulenti una bozza schematica del documento e ha avuto luogo una riunione di discussione.

Nella quarta fase, tra i membri e i consulenti è circolata una bozza di testo elaborata dalla sottocommissione sulla base dello schema precedente, con l'invito a formulare eventuali commenti. Infine, dopo aver raccolto i commenti dei membri e dei consulenti, è stata trasmessa alla commissione una proposta di testo definitivo e concertato.

4. Fonti adoperate

I membri e i consulenti hanno raccolto e messo a disposizione della sottocommissione fonti normative, codici, linee guida, note, articoli e raccomandazioni provenienti da differenti istituzioni e sistemi giuridici. Tra le fonti utilizzate, per importanza e attualità, sono da segnalare in particolare:

- » *Code of Conduct for Litigation Funders* pubblicato dall'*Association of Litigation Funders of England and Wales* (gennaio 2018);

- » *Report of the ICCA Queen Mary Task Force on Third Party Funding in International Arbitration*, capitolo 7, Principles of Best Practice (aprile 2018);
- » *Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration* di Hong Kong (dicembre 2018).

5. Contenuto delle raccomandazioni

L'idea attorno alla quale è stata elaborata la sezione sesta è una: il fondamento e la portata del dovere di rivelazione del finanziamento per salvaguardare l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.

La sottocommissione è stata unanime nella valutazione dell'opportunità di limitare il dovere di rivelazione, almeno per il momento, all'esistenza e all'identità del finanziatore, ferma restando la facoltà degli arbitri di richiedere alla parte qualsiasi ulteriore informazione ritenuta rilevante.

Modalità di citazione

Nel citare una delle Raccomandazioni si raccomanda di utilizzare la seguente formula: Rec. [...] C.BB.PP/CEA 2019

B.

RACCOMANDAZIONI

I. SEZIONE PRIMA: ISTITUZIONI ARBITRALI

1. PRINCIPI GENERALI

1.1. Indipendenza

- 1 Ogni istituzione arbitrale deve svolgere le proprie funzioni in conformità al proprio statuto e sotto la direzione e il controllo dei propri organi. Nessun soggetto terzo può partecipare o esercitare influenza alcuna nel processo decisionale di tali organi.
- 2 Le istituzioni arbitrali possono essere indipendenti o integrate. Le istituzioni indipendenti (“Istituzioni indipendenti”) hanno personalità giuridica propria e il loro oggetto principale è l’amministrazione dei procedimenti arbitrali. Quelle integrate (“Istituzioni integrate”) non hanno personalità giuridica propria e fanno parte di organizzazioni più ampie, ad esempio camere di commercio o associazioni imprenditoriali (“Organizzazione madre”).
- 3 Nelle Istituzioni integrate, lo statuto deve garantire l’indipendenza funzionale e organica dell’istituzione stessa rispetto all’Organizzazione madre.
- 4 Ciascuna Istituzione integrata:
 - a) È dotata di propri organi indipendenti rispetto a quelli dell’Organizzazione madre, i cui membri sono stati scelti con un sistema di selezione autonomo;
 - b) Predisporre e approva il proprio bilancio e i propri rendiconti annuali, che devono essere approvati dai propri organi;
 - c) Nomina e rimuove liberamente i propri dirigenti e dipendenti.

1.2. Statuto e regolamento

- 5 Le istituzioni arbitrali sono disciplinate da statuti (gli “Statuti”), approvati dal proprio organo direttivo (generalmente definito “Consiglio” dell’istituzione) o da un’assemblea generale, a seconda dei casi.
- 6 I procedimenti arbitrali amministrati dalle istituzioni sono disciplinati da un regolamento (il “Regolamento”), basato sul Modello di regolamento raccomandato dal CEA qui incluso come Allegato A, approvato dall’organo tecnico dell’istituzione (generalmente definito “Corte” dell’istituzione).

- 7 Il Regolamento e lo Statuto, e tutta la normativa o le raccomandazioni emanate in attuazione degli stessi, sono consultabili pubblicamente.
- 8 Le modifiche del Regolamento e degli Statuti sono elaborate da una commissione *ad hoc* incaricata dalla Corte o dal Consiglio, a seconda dei casi, e composta da membri dei diversi organi, da rappresentanti di coloro che ricorrono all'arbitrato e da periti esterni all'istituzione. Il procedimento è trasparente e inclusivo e prevede consultazioni pubbliche.

2. ORGANI

2.1. Elenco

- 9 Ciascuna istituzione arbitrale è dotata, quantomeno, dei seguenti organi:
 - a) Un organo o consiglio direttivo, responsabile della gestione economico-finanziaria e del buon governo dell'istituzione;
 - b) Un organo tecnico o corte, incaricato di assumere le decisioni tecniche necessarie per il corretto svolgimento dei procedimenti arbitrali, ivi compresa la nomina degli arbitri;
 - c) Un organo di gestione, comunemente denominato "segretariato generale", responsabile dell'amministrazione ordinaria dei procedimenti;
 - d) Una "commissione di nomina", incaricata di proporre candidati per ricoprire gli incarichi vacanti dei rimanenti organi.

2.2. Consiglio o organo direttivo

- 10 Il Consiglio deve avere una dimensione adeguata a garantirne l'efficace funzionamento, la partecipazione dei suoi membri e la diversità della sua composizione. In ogni caso, deve essere composto da un minimo di cinque membri, incluso il proprio presidente (il "Presidente del Consiglio") e il presidente della Corte (il "Presidente della Corte").
- 11 Nelle Istituzioni integrate, il Consiglio può consistere in una commissione dell'organo direttivo dell'Organizzazione madre.
- 12 Le funzioni del Consiglio sono di:
 - a) Nominare il Presidente del Consiglio e il Segretario;
 - b) Approvare e modificare gli Statuti, su proposta della commissione *ad hoc*, o sottoporre la proposta all'assemblea;
 - c) Definire la strategia e approvare decisioni di carattere strategico;
 - d) Approvare gli obiettivi del Segretariato generale e monitorare e valutare la sua attività;

- e) Definire la politica retributiva del Segretariato generale, su proposta del Segretario generale;
 - f) Approvare il bilancio;
 - g) Approvare i rendiconti annuali e la relazione sulla gestione;
 - h) Nominare i membri e il Presidente della Corte, su proposta della Commissione di nomina;
 - i) Nominare il Segretario generale, su proposta della Commissione di nomina;
 - j) Approvare il Regolamento interno del personale, il Codice deontologico e il Manuale sulla privacy, su proposta del Segretario generale.
- 13** Nelle Istituzioni indipendenti i membri del Consiglio sono nominati dall'assemblea generale o cooptati dall'organo stesso, in entrambi i casi su proposta della Commissione di nomina.
- 14** Nelle Istituzioni integrate l'Organizzazione madre nomina i membri del Consiglio su proposta della Commissione di nomina.
- 15** Più della metà dei membri del Consiglio sono scelti tra esperti con vasta esperienza in materia arbitrale come difensori, consulenti, accademici o arbitri.
- 16** L'incarico conferito ai membri non può essere di durata superiore a quattro anni. Nessun membro potrà essere nominato per più di due mandati consecutivi, salvo che, al termine del secondo, venga nominato Presidente del Consiglio. Nessuno potrà esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio per più di due mandati consecutivi.
- 17** Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente del Consiglio, che lo convoca, presiede e che esercita la rappresentanza dell'Istituzione. Il Presidente del Consiglio non può rivestire anche la carica di Presidente della Corte.
- 18** Il Consiglio si riunisce con la frequenza necessaria a garantire il corretto svolgimento delle sue funzioni amministrative e di controllo, con la presenza di tutti o di un'ampia maggioranza dei suoi membri. In ogni caso, si riunisce almeno due volte l'anno.

2.3. Corte o organo tecnico

- 19** La Corte ha dimensioni adeguate a favorire il suo efficace funzionamento, la partecipazione dei suoi membri e la diversità della sua composizione. In ogni caso, deve essere composta da un minimo di cinque membri, incluso il Presidente.
- 20** Le funzioni della Corte sono le seguenti:

- a) Assumere le decisioni che competono all'istituzione nei procedimenti arbitrali, inclusa la nomina, ricasazione, rimozione e sostituzione degli arbitri, il controllo dei lodi, e la determinazione di fondi, costi e onorari in conformità al Regolamento;
 - b) Supervisionare, con l'assistenza del Segretario generale, lo svolgimento dei procedimenti arbitrali;
 - c) Approvare e modificare il Regolamento, su proposta della commissione *ad hoc*;
 - d) Definire e pubblicare buone pratiche e raccomandazioni per il corretto svolgimento del procedimento arbitrale; e
 - e) Istituire commissioni specializzate di carattere informativo o consultivo, prive di funzioni esecutive, e designare i loro membri su proposta della Commissione di nomina.
- 21** Tutti i membri della Corte devono essere scelti tra esperti con vasta esperienza nell'ambito dell'arbitrato come difensori, consulenti, accademici o arbitri. Sono nominati dal Consiglio su proposta della Commissione di nomina, per un mandato di quattro anni al massimo. Nessuno potrà essere membro della Corte per più di due mandati consecutivi, salvo che, al termine del secondo venga nominato Presidente della Corte. Nessuno potrà rivestire la carica di Presidente della Corte per più di due mandati consecutivi.
- 22** I membri della Corte sono inamovibili. Potranno essere destituiti solo dal Consiglio, sentita la Corte stessa e su proposta della Commissione di nomina, per giustificati motivi e con decisione motivata.
- 23** La Corte è presieduta dal proprio Presidente, nominato dal Consiglio su proposta della Commissione di nomina. Il Presidente convoca e presiede la Corte, e quest'ultima può delegargli ulteriori poteri, specialmente in situazioni di emergenza. Il Segretario generale esercita le funzioni di Segretario della Corte.
- 24** Le funzioni del Presidente della Corte sono le seguenti:
- a) Convoca, presiede e amministra la Corte;
 - b) Istituisce, se lo ritiene opportuno, commissioni specializzate all'interno della Corte;
 - c) Garantisce il rispetto dei principi di indipendenza, trasparenza e riservatezza da parte dei membri della Corte.
 - d) Adotta le decisioni procedurali che, secondo quanto stabilito dal Regolamento, sono di sua competenza;
 - e) Partecipa, con diritto di parola e voto, alle riunioni del Consiglio; e
 - f) Coordina e supervisiona l'operato del Segretario generale per tutto ciò che concerne l'attività della Corte.

- 25** La Corte tiene sessioni settimanali, bisettimanali o mensili in base al proprio carico di lavoro.

2.4. Segretariato generale o organo di gestione

- 26** Il Segretariato generale ricomprende al suo interno tutto il personale alle dipendenze dell'istituzione. È diretto e coordinato dal Segretario generale, nominato dal Consiglio, su proposta della Commissione di nomina. Il Segretario generale informa il Consiglio in merito alla gestione dell'istituzione e il Presidente della Corte in relazione alle questioni che attengono alle attività della Corte.

- 27** Le funzioni del Segretario generale sono le seguenti:

- a)** Amministra i procedimenti arbitrali in conformità al Regolamento;
- b)** Adotta le decisioni arbitrali che, ai sensi del Regolamento, sono di sua competenza;
- c)** Fornisce ogni assistenza necessaria alla realizzazione delle attività della Corte;
- d)** Esercita le funzioni di Segretario della Corte, con diritto di parola ma non di voto;
- e)** Assume e licenzia tutto il personale dipendente; ne dirige e coordina il lavoro;
- f)** Elabora la proposta di Regolamento interno del personale, di Codice deontologico e di Manuale privacy, e la sottopone al Consiglio per l'approvazione;
- g)** Predispose il bilancio e la relazione di gestione per l'approvazione da parte del Consiglio;
- h)** Fornisce assistenza durante le riunioni del Consiglio e partecipa alle stesse con diritto di parola ma non di voto; e
- i)** Predispose la politica retributiva del Segretariato generale per l'approvazione da parte del Consiglio.

2.5. Commissione di nomina

- 28** La Commissione di nomina gode di indipendenza dagli altri organi.
- 29** I suoi membri, in numero massimo di cinque, devono essere scelti tra periti con una lunga carriera nell'arbitrato in qualità di difensori, consulenti, accademici o arbitri e sono nominati dal Consiglio, sentita la Corte, per un mandato unico non superiore a sei anni. La Commissione di nomina sceglie tra i suoi membri un Presidente e un Segretario.

- 30** Non possono far parte della Commissione di nomina i Presidenti e i membri del Consiglio e della Corte, i dirigenti e i dipendenti dell'Istituzione.
- 31** Nelle Istituzioni integrate è inoltre vietata la nomina di qualsiasi imprenditore affiliato, socio, impiegato o dirigente dell'Organizzazione madre.
- 32** I membri della Commissione di nomina sono inamovibili. Possono essere destituiti solo dal Consiglio, sentita la Corte, su proposta della maggioranza dei restanti membri della Commissione di nomina, per giustificati motivi e con decisione motivata.
- 33** La Commissione di nomina stabilisce i criteri necessari e i requisiti richiesti per lo svolgimento di ciascun incarico o funzione all'interno dell'istituzione. I procedimenti di selezione sono trasparenti e basati su criteri obiettivi. Facendo applicazione di tali criteri, valuta i meriti dei candidati e propone per ciascuna posizione aperta uno o più candidati ritenuti idonei.

3. FUNZIONAMENTO INTERNO

3.1. Codice deontologico

- 34** Il Consiglio approva il "Codice deontologico", che è vincolante per i membri dei diversi organi e per il personale dipendente dell'istituzione. Il Codice deontologico disciplina:
 - a)** I doveri di indipendenza e imparzialità;
 - b)** Le ipotesi di incompatibilità; e
 - c)** In generale, il comportamento da adottare rispetto alle parti, agli avvocati e ai periti.
- 35** Il Codice deontologico dovrà includere come contenuto minimo:
 - a)** L'obbligo per i membri dei differenti organi e per il personale dipendente dell'istituzione di comunicare al Segretario generale qualsiasi relazione o collegamento eventualmente esistente con procedimenti arbitrali amministrati dall'istituzione; i soggetti così implicati non potranno partecipare alle discussioni e dovranno astenersi da qualsiasi decisione che possa influire sul procedimento, e sarà loro proibito l'accesso a qualsiasi informazione o documentazione relativa al medesimo.
 - b)** Il divieto per i membri dei diversi organi e per il personale dipendente dell'istituzione di ricevere, anche indirettamente, dalle parti, dai difensori, dai periti, dagli arbitri o da qualsiasi altro soggetto comunque collegato al procedimento arbitrale qualsiasi tipo di remunerazione, indennizzo o elargizione.

- c) Il divieto per il personale dipendente dell'istituzione di (i) prestare consulenza legale, anche indirettamente, su questioni che sono o possono essere oggetto di arbitrato amministrato da detta istituzione o (ii) fornire raccomandazioni sulla scelta dell'avvocato.
- d) Il divieto per i membri dei diversi organi e per il personale dipendente dell'istituzione di agire come arbitri in procedimenti arbitrali dalla stessa amministrati; eccezionalmente, i membri degli organi dell'istituzione potranno accettare la nomina ad arbitro unico o presidente del collegio arbitrale, previo accordo delle parti a seguito del sorgere della controversia; il membro dell'organo dell'istituzione che venga nominato arbitro unico o presidente dovrà assentarsi e astenersi da qualsiasi decisione relativa al procedimento e gli sarà proibito l'accesso a qualsiasi informazione o documentazione ad esso relativa.
- e) Il divieto per membri del Consiglio e della Commissione di nomina di accedere alla documentazione o alle informazioni relative ai procedimenti arbitrali amministrati dalla Corte.
- f) Il divieto per i membri della Corte di accedere alla documentazione o alle informazioni relative ai procedimenti arbitrali amministrati, che non siano strettamente necessarie per l'adozione delle decisioni della Corte stessa.

3.2. Formalità amministrative

36 Le istituzioni arbitrali:

- a) Dispongono di risorse sufficienti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni;
- b) Adottano e pubblicano protocolli che illustrano il funzionamento dei propri organi;
- c) Prevedono una politica di adeguamento normativo;
- d) Redigono verbali che documentano le riunioni e formalizzano le decisioni assunte dagli organi dell'istituzione stessa.

37 Le istituzioni arbitrali periodicamente verificano, valutano e certificano la qualità dei loro procedimenti interni.

38 Le istituzioni arbitrali sottoscrivono una polizza assicurativa per la responsabilità civile che copra adeguatamente i danni che possono causare a terzi.

3.3. Raccolta e protezione dati

39 Il Consiglio approva un "Manuale sulla privacy" che garantisce la riservatezza dei documenti depositati e delle informazioni divulgate nel procedimento. I membri degli organi e il personale delle istituzioni sottoscrivono un impegno di riservatezza.

- 40** Le istituzioni possono consentire a ricercatori l'accesso ai propri archivi per progetti di studio relativi all'arbitrato. Tale accesso sarà subordinato alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza. L'istituzione arbitrale adotta tutti i mezzi necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati personali da parte della stessa sia conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dati.
- 41** L'istituzione arbitrale implementa i meccanismi per la protezione dei dati personali trattati sotto la propria responsabilità. A tal fine implementa strumenti tecnici e organizzativi per garantire un livello adeguato di sicurezza e riservatezza dei dati personali, anche al fine di impedire l'accesso o l'uso non autorizzato di detti dati e delle strumentazioni utilizzate per il loro trattamento.

3.4. Approvazione del rendiconto annuale

- 42** Il Segretariato generale redige, e il Consiglio approva, il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione, che dovranno rappresentare fedelmente il patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati raggiunti dall'istituzione arbitrale.
- 43** Il rendiconto annuale fornisce un resoconto sulle fonti di finanziamento dell'istituzione, individuando i patrocini ricevuti per lo svolgimento di conferenze e altri eventi.
- 44** Le Istituzioni integrate pubblicheranno i propri rendiconti annuali separatamente rispetto all'Organizzazione madre.

4. PROCEDIMENTI ARBITRALI

4.1. Doveri della Corte e del Segretario generale

- 45** La Corte e il Segretario generale vigilano sul corretto svolgimento dei procedimenti arbitrali, sul giusto processo e sul rispetto dei principi di uguaglianza e contraddittorio.
- 46** La Corte e il Segretario generale assicurano che gli arbitri svolgano correttamente le proprie funzioni e agiscano in conformità al Regolamento e al presente CBP.
- 47** La Corte e il Segretario generale, rispettando la libertà di decisione degli arbitri, garantiscono la qualità dei lodi arbitrali.

4.2. Nomina, conferma, ricusazione e sostituzione degli arbitri

- 48** Le decisioni riguardanti la nomina, conferma, ricusazione e sostituzione degli arbitri vengono prese dalla Corte (o da una commissione nominata da detto organo).
- 49** La Corte motiva le decisioni assunte circa la ricusazione o sostituzione di un arbitro.
- 50** La Corte rispetta le preferenze espresse dalle parti in merito alla composizione del tribunale arbitrale e alla selezione degli arbitri, a condizione che i soggetti proposti siano in possesso dei requisiti di disponibilità, indipendenza e imparzialità.
- 51** La Corte stabilisce criteri obiettivi per garantire:
- a)** L'integrità degli arbitri e il possesso da parte degli stessi di adeguata esperienza e qualificazione tecnica e professionale;
 - b)** Che il processo di selezione degli arbitri sia inclusivo e improntato a garantire e promuovere la diversità, in particolare, generazionale, di genere e di origine; e
 - c)** Che gli arbitri abbiano disponibilità sufficiente per svolgere adeguatamente le proprie funzioni e che siano indipendenti e imparziali.
- 52** Qualora le parti non giungano ad un accordo circa la modalità di designazione del presidente del tribunale arbitrale o dell'arbitro unico:
- a)** Come regola generale, la Corte predispone una lista di nomi proposti dalle parti e dalla stessa istituzione arbitrale, in conformità al Modello di regolamento del CEA. Ciascuna parte avrà diritto di veto su un terzo dei nomi proposti ed elencherà i restanti nomi in ordine di preferenza. Verrà nominato l'arbitro che otterrà il punteggio più alto.
 - b)** Come regola generale, nei procedimenti accelerati o in quelli il cui valore è inferiore ad una soglia fissata dalla medesima istituzione arbitrale, si ricorre al sistema di nomina diretta.
 - c)** Quando una delle parti non ha nominato il proprio arbitro, questo viene nominato direttamente dalla Corte.
- 53** Ogni arbitro, prima della sua nomina o conferma, deve presentare una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e disponibilità, conforme al modello incluso all'Allegato C.

4.3. Lista degli arbitri

- 54** Si raccomanda alle istituzioni di non tenere una lista di arbitri.
- 55** In caso contrario, l'istituzione dovrà conformarsi ai seguenti criteri:
- a)** La lista deve essere pubblica, aperta, non vincolante e soggetta a revisione annuale.
 - b)** I criteri di inclusione devono essere pubblici e obiettivi.
 - c)** A nessun soggetto che soddisfi i criteri così stabiliti potrà essere negato il diritto di essere inserito nella lista per ragioni diverse dalla sua esperienza, qualificazione tecnica o professionale e integrità.
 - d)** Le decisioni di accettazione o rigetto sono assunte dalla Corte, e quelle di rigetto dovranno essere motivate.

4.4. Gestione finanziaria del procedimento

- 56** Gli onorari delle istituzioni sono pubblici. I costi amministrativi e gli onorari degli arbitri sono indicati separatamente, distinguendo, ove opportuno, fra il presidente e i co-arbitri.
- 57** Le istituzioni arbitrali non contribuiscono in alcun modo alla corresponsione degli onorari degli arbitri.
- 58** Le istituzioni arbitrali assicurano e garantiscono che gli onorari degli arbitri siano ragionevoli e commisurati al valore o alla complessità della causa. Esse possono inoltre ridurre il compenso degli arbitri o di uno di essi qualora non svolgano le proprie funzioni con la dovuta diligenza o siano inadempienti rispetto ai loro obblighi. Gli arbitri non possono essere in alcun modo retribuiti per il loro operato direttamente dalle parti o dai loro difensori.
- 59** Le istituzioni arbitrali garantiscono un'adeguata gestione finanziaria delle risorse e dei fondi ricevuti dalle parti, depositando le stesse presso un conto bancario vincolato e indisponibile, che potrà essere utilizzato solo per il pagamento degli onorari degli arbitri e le spese dell'istituzione di pari passo con lo svolgimento del procedimento.

5. TRANSPARENZA

5.1. Sito web

- 60** Ogni istituzione arbitrale pubblica sul proprio sito le informazioni relative alla propria struttura e al proprio funzionamento, inclusi:

- a) I dati e link di contatto;
- b) La sua storia e descrizione generale;
- c) Le caratteristiche, la natura e la portata dei servizi offerti e le diverse lingue in cui sono disponibili;
- d) Il proprio statuto, la normativa e le raccomandazioni relative al sistema di governo; il Codice deontologico, il Manuale privacy e il Regolamento interno;
- e) Gli organi che la compongono e i nominativi delle persone che li compongono, oltre ai loro *curricula vitae*, le funzioni e le responsabilità di ciascun organo e i procedimenti di nomina e selezione dei membri, così come la durata delle cariche;
- f) I nominativi dei soggetti che patrocinano conferenze ed eventi organizzati dall'Istituzione Arbitrale e gli importi corrisposti dagli stessi negli ultimi cinque anni;
- g) Il Regolamento di arbitrato;
- h) Le tariffe e gli onorari degli arbitri, nonché una tabella di calcolo che agevoli la determinazione degli stessi in relazione ai singoli procedimenti arbitrali;
- i) I rendiconti annuali e le relazioni sulla gestione degli ultimi cinque esercizi; e
- j) Delle statistiche dettagliate sui casi amministrati e sugli arbitri nominati, differenziando gli stessi in base ad età, genere e provenienza.

5.2. Elenco dei procedimenti arbitrali

- 61** Ciascuna istituzione arbitrale pubblica nella propria pagina web l'elenco dei casi che amministra, indicando:
- a) Un riferimento anonimo alla natura delle parti;
 - b) Il nome degli arbitri, il loro ruolo all'interno del tribunale arbitrale e le modalità con cui sono stati designati;
 - c) Le ricusazioni, qualora ve ne siano state, e l'esito delle stesse;
 - d) I segretari amministrativi, ove opportuno;
 - e) I difensori delle parti;
 - f) Il tipo di contratto, il diritto applicabile, la lingua e la sede dell'arbitrato;
 - g) La data d'inizio dell'arbitrato, dell'atto di missione o del primo provvedimento processuale e del lodo; e
 - h) Dopo l'emissione del lodo, il testo integrale dello stesso qualora sia pubblico o le ragioni che ne determinano il carattere riservato.

5.3. Pubblicazione dei lodi

- 62** Ciascuna istituzione arbitrale pubblica i lodi emessi entro un breve termine dall'approvazione degli stessi, rendendo anonimi i nomi delle parti, ma man-

tenendo pubblici i nomi degli arbitri e dei difensori.

- 63** Qualora una delle parti manifesti espressamente il proprio dissenso alla pubblicazione del lodo, nel rispetto del procedimento previsto nel Regolamento, o l'istituzione ritenga che vi siano motivi rilevanti per giustificare la riservatezza, il lodo non sarà pubblicato, ma l'istituzione arbitrale potrà pubblicare un riassunto o un estratto anonimo del lodo, mantenendo pubblico il nome degli arbitri e dei difensori.
- 64** L'istituzione arbitrale pubblica le decisioni motivate relative alla ricsuazione e sostituzione degli arbitri rendendo anonimi i nomi delle parti e degli arbitri.

II. SEZIONE SECONDA: PROCEDIMENTO ARBITRALE

1. MODELLO DI REGOLAMENTO

- 65** Il CEA raccomanda a tutte le istituzioni di adottare un regolamento che si conformi al "Modello di regolamento" incluso come Allegato A.
- 66** Se un'istituzione adotta il Modello di regolamento, ma decide di introdurre modifiche, dovrà chiaramente identificare queste ultime, al fine di evitare errori involontari da parte di chi fa uso dell'arbitrato.

2. CLAUSOLA ARBITRALE

- 67** Il CEA raccomanda di utilizzare la clausola arbitrale standard, inclusa come Allegato B, adattandola alle esigenze specifiche del caso.
- 68** Inoltre, chi ricorre all'arbitrato deve tenere a mente le seguenti raccomandazioni:
 - a)** La sede o il luogo dell'arbitrato deve trovarsi in un paese che ha ratificato la Convenzione di New York del 1958.
 - b)** L'arbitrato sarà di preferenza di diritto e non di equità.
 - c)** Dovrebbero evitarsi le clausole ibride che sottomettano alcune controversie all'arbitrato ed altre alla giustizia ordinaria.
 - d)** In linea generale si raccomanda di affidare la decisione ad un arbitro unico, a meno che l'importo o la portata del contratto e delle possibili con-

troversie rendano preferibile la nomina di un tribunale arbitrale formato da tre arbitri; si sconsiglia l'uso di tribunali arbitrali con più di tre arbitri.

- e) Dovrebbe essere concordato l'uso di un'unica lingua; sarebbe opportuno prescindere dalla traduzione di documenti scritti in altre lingue, ove sia le parti sia gli arbitri le padroneggino.
- f) Qualora la riservatezza sia un elemento di particolare importanza per le parti, esse dovrebbero espressamente pattuire la riservatezza del procedimento e la portata del dovere di riservatezza.

III. SEZIONE TERZA: DOVERI DEGLI ARBITRI

1. IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

- 69 Gli arbitri devono essere imparziali e indipendenti.
- 70 Le qualità di imparzialità e indipendenza richiedono che l'arbitro abbia volontà e capacità di svolgere la propria funzione senza favoritismi nei riguardi di una delle parti e che l'arbitro mantenga una distanza obiettiva dalle parti, dalla controversia e dagli altri soggetti coinvolti nell'arbitrato.
- 71 Gli arbitri sono soggetti al dovere di imparzialità e indipendenza a partire dalla proposta di nomina e fino alla conclusione del procedimento arbitrale.
- 72 Il dovere di imparzialità e indipendenza si applica a tutti gli arbitri, compresi quelli che sono nominati unilateralmente da una parte, salvo diverso accordo delle parti.
- 73 Gli arbitri nominati unilateralmente da una parte non hanno il dovere o la funzione speciale di assicurare che la posizione della parte che li ha designati sia adeguatamente compresa dagli altri membri del tribunale arbitrale, né alcun altro dovere o funzione speciale in relazione alle posizioni prese dalla parte che li ha nominati, salvo diverso accordo delle parti.

2. DOVERE DI ASTENSIONE

- 74 Ogni potenziale arbitro deve, senza indebito ritardo, rifiutare la nomina:
 - a) Se egli stesso dubita della propria volontà o capacità di svolgere la sua

- funzione senza favoritismi nei riguardi di una delle parti; o
- b)** Se vi sono circostanze che, agli occhi di un terzo ragionevole e informato, fanno sorgere dubbi giustificati sulla sua imparzialità o indipendenza; o
 - c)** Se non possiede le qualifiche richieste dalle parti; o
 - d)** Se non ha la disponibilità di tempo necessaria per svolgere adeguatamente la sua funzione.
- 75** Il dovere di astensione perdura dalla proposta di nomina fino alla conclusione del procedimento arbitrale. L'arbitro che incorre in un motivo sopravvenuto di astensione, dovrà rinunciare immediatamente alle funzioni di arbitro mediante comunicazione alle parti.
- 76** Eccezionalmente, anche qualora esistano o sorgano circostanze che diano luogo a dubbi giustificati sull'imparzialità o indipendenza, il potenziale arbitro può accettare la nomina e l'arbitro può continuare ad agire come tale se tutte le parti, conoscendo tali circostanze, acconsentono espressamente.
- 77** Fra le cause di astensione si enumerano, a titolo esemplificativo, le seguenti:
- a)** Dipendente, dirigente o amministratore: il potenziale arbitro o l'arbitro è un dipendente, dirigente o amministratore di una delle parti.
 - b)** Medesimo studio legale: il potenziale arbitro o l'arbitro lavora nello studio legale che rappresenta una delle parti.
 - c)** Parente prossimo: il potenziale arbitro o l'arbitro è un parente prossimo di una delle parti o di un dipendente, dirigente o amministratore di una delle parti o di uno dei difensori delle parti.
 - d)** Interesse significativo: il potenziale arbitro o l'arbitro ha un interesse significativo in relazione all'esito dell'arbitrato.
 - e)** Consulenza relativa alla controversia: il potenziale arbitro o l'arbitro presta o ha prestato consulenza ad una delle parti in relazione alla controversia oggetto dell'arbitrato.
 - f)** Amicizia intima o inimicizia manifesta: il potenziale arbitro o l'arbitro ha un'amicizia intima o grave inimicizia con una delle parti o con degli avvocati che compaiono nell'arbitrato.

3. DOVERE DI RIVELAZIONE

- 78** Il potenziale arbitro che decide di accettare la nomina deve rivelare alle parti qualsiasi circostanza che possa dar luogo a dubbi giustificati sulla sua imparzialità e indipendenza.
- 79** Il dovere di rivelazione perdura, a partire dalla proposta di nomina fino alla conclusione del procedimento arbitrale. L'arbitro deve rivelare le circostanze sopravvenute senza indebito ritardo.

- 80** L'esistenza di circostanze che devono essere rivelate non implica di per sé il dovere del potenziale arbitro di rifiutare la nomina o l'esistenza di una causa di ricusazione. Il potenziale arbitro o l'arbitro devono considerare il dovere di rivelazione come un dovere di informazione che permetta alle parti e, se del caso, ai terzi responsabili della nomina degli arbitri e della decisione su eventuali ricusazioni, di valutare se esiste una causa di ricusazione.
- 81** Se il potenziale arbitro o l'arbitro è incerto sulla possibilità che una data circostanza dia luogo a dubbi giustificati sulla sua imparzialità e indipendenza nel caso concreto, dovrà optare per rivelare tale circostanza.
- 82** Il mancato rispetto del dovere di rivelazione non implica di per sé l'esistenza di una causa di ricusazione, ma è un fattore che deve essere considerato e che può influire sulla decisione di rimuovere un arbitro.
- 83** Il potenziale arbitro non deve richiedere alle parti la rinuncia generica ad esigere il rispetto del dovere di rivelazione di circostanze future.
- 84** Al fine di aiutare i potenziali arbitri e gli arbitri a adempiere al loro dovere di rivelazione, si include qui di seguito un elenco non esaustivo di situazioni che dovrebbero essere considerate nel valutare la portata del dovere di rivelazione. I periodi di tempo indicati in alcune delle situazioni elencate sono considerati ragionevoli, ma senza pregiudizio per un diverso accordo delle parti. Le domande a cui il potenziale arbitro o l'arbitro risponda in modo affermativo sono normalmente indicative delle situazioni per le quali sussiste un obbligo di rivelazione, sebbene possano verificarsi casi in cui una risposta affermativa, per la banalità della circostanza o per altra ragione, non implichi ragionevolmente la necessità di rivelazione.

Rapporti con le parti

- 1)** Attualmente rappresenta o fornisce consulenza ad una delle parti o contro una delle parti in qualsiasi causa?
- 2)** Negli ultimi 10 anni, ha rappresentato o fornito consulenza ad una delle parti o contro una delle parti in qualsiasi causa?
- 3)** Negli ultimi 10 anni, ha fornito un parere su richiesta di una delle parti?
- 4)** Il Suo studio legale attualmente rappresenta o fornisce consulenza ad una delle parti o contro una delle parti in qualsiasi causa, senza il Suo coinvolgimento?
- 5)** Negli ultimi tre anni, il Suo ufficio ha rappresentato o fornito consulenza ad una delle parti o contro una delle parti in qualsiasi causa, senza il Suo coinvolgimento?
- 6)** Attualmente Lei o un collega facente parte del Suo studio legale agisce come arbitro in altro procedimento in cui è parte una delle parti?

- 7) Negli ultimi 10 anni ha ricoperto il ruolo di arbitro in altro procedimento in cui era parte una delle parti?
- 8) Negli ultimi 10 anni, è stato nominato arbitro da una delle parti in altro arbitrato?
- 9) Vi sono altri rapporti di tipo personale o professionale, presenti o passati, con una delle parti che considera di dover rivelare?

Rapporti con la causa

- 10) Lei o il Suo studio ha in passato fornito consulenza o espresso un parere sulla controversia o su alcuni aspetti di essa?
- 11) Il risultato della controversia può darLe alcun beneficio o danno, economico o di altro tipo?
- 12) Se risponde di sì ad una o più delle domande da (1) a (9) e da (13) a (31), il diverso mandato o arbitrato è relazionato al presente arbitrato?

Rapporti con i difensori delle parti

- 13) Attualmente Lei o il Suo studio legale rappresenta o assiste uno dei difensori delle parti in qualsiasi causa?
- 14) Attualmente agisce in qualità di difensore in altro arbitrato nel quale sia difensore o arbitro uno dei difensori delle parti?
- 15) Il Suo studio legale, senza il Suo coinvolgimento, agisce come difensore in un altro arbitrato in cui sia difensore o arbitro uno dei difensori delle parti?
- 16) Negli ultimi tre anni ha agito come difensore in altro arbitrato in cui agiva come difensore o arbitro uno dei difensori delle parti?
- 17) In questo momento agisce come arbitro in altro procedimento in cui sia difensore o parte uno dei difensori delle parti?
- 18) Negli ultimi tre anni ha agito come arbitro in altro procedimento in cui era difensore o arbitro uno dei difensori delle parti?
- 19) Negli ultimi 10 anni è stato nominato come arbitro in altro arbitrato da uno dei difensori delle parti?
- 20) Esiste altra relazione personale o professionale fra Lei e uno dei difensori delle parti, presente o passata, che considera di dover rivelare?

Rapporti con gli altri arbitri

- 21) Lei o il Suo studio attualmente assiste uno degli altri arbitri in qualsiasi causa?
- 22) È attualmente difensore in altro arbitrato in cui sia arbitro o difensore uno degli altri arbitri?
- 23) Il Suo studio agisce attualmente, senza il Suo coinvolgimento, come

difensore in altro arbitrato in cui sia arbitro o difensore uno degli altri arbitri?

- 24)** Negli ultimi tre anni ha agito come difensore in un altro arbitrato in cui uno degli altri arbitri era arbitro o difensore?
- 25)** È attualmente arbitro in altro procedimento in cui uno degli altri arbitri agisce come arbitro o difensore?
- 26)** Negli ultimi tre anni è stato arbitro in un altro procedimento in cui uno degli altri arbitri agiva come arbitro o difensore?
- 27)** Sussiste una relazione personale o professionale, presente o passata, con uno degli altri arbitri che ritiene di dover rivelare?

Rapporti con altri soggetti coinvolti nell'arbitrato

- 28)** Esiste una relazione personale o professionale, presente o passata, con finanziatori terzi che ritiene di dover rivelare?
- 29)** Esiste una relazione personale o professionale, presente o passata, con testimoni che ritiene di dover rivelare?
- 30)** Esiste una relazione personale o professionale, presente o futura, con periti che ritiene di dover rivelare?
- 31)** Esiste una relazione personale o professionale, presente o passata, con l'istituzione arbitrale che ritiene di dover rivelare?

4. DOVERE DI INDAGINE

- 85)** Per adempiere ai doveri di astensione e rivelazione, il potenziale arbitro deve indagare sui propri rapporti passati e presenti con i soggetti coinvolti nell'arbitrato e con la controversia oggetto dell'arbitrato.
- 86)** A tal fine, il potenziale arbitro in linea di principio rivela l'identità dello studio legale al quale appartiene. Tuttavia, il periodo di tempo per il quale si esaminano i conflitti di interesse dello studio legale può essere ragionevolmente ridotto quando il potenziale arbitro non ha partecipato personalmente alle relazioni che hanno dato luogo a tali conflitti.

5. DIVIETO DI COMUNICAZIONI EX PARTE

- 87)** Gli arbitri o i candidati arbitri si astengono da qualsiasi comunicazione unilaterale o *ex parte* relativa al caso con le parti o con i loro difensori, salvo diverso accordo delle parti. Tale dovere si protrae dal momento in cui un soggetto è considerato come potenziale arbitro e fino alla conclusione del procedimento arbitrale.
- 88)** Le comunicazioni che un potenziale arbitro può avere con la parte che propone la sua nomina, o con il difensore di questa, sono escluse dal divieto di

cui sopra, a condizione che il loro contenuto sia limitato a:

- a) Informare il potenziale arbitro sull'identità delle parti e dei loro difensori;
 - b) Informarsi sulla disponibilità del potenziale arbitro;
 - c) Informarsi sulle qualifiche del potenziale arbitro; e
 - d) Fornire al potenziale arbitro una breve descrizione generale del caso.
- 89** Sono escluse dal divieto di cui sopra le comunicazioni *ex parte* fra un arbitro e la parte che l'ha nominato, o il suo difensore, quando i co-arbitri devono tentare congiuntamente di nominare un presidente, a condizione che il contenuto di tali comunicazioni sia limitato a identificare e discutere dei possibili candidati.
- 90** Il potenziale arbitro o l'arbitro non ha l'obbligo di mantenere alcuna delle comunicazioni *ex parte* descritte nelle due precedenti eccezioni e, se accetta di prender parte a tali comunicazioni, deve informarne le altre parti e gli arbitri.
- 91** In ciascuna delle due eccezioni precedenti, nessuno dei partecipanti può esprimere o chiedere un'opinione su qualsiasi aspetto della causa in fatto o in diritto, procedurale o sostanziale.

6. ONORARI E SPESE

- 92** Negli arbitrati *ad hoc*, gli arbitri, al momento della loro nomina o in seguito senza ingiustificato ritardo, devono assicurarsi che le parti conoscano l'importo dei loro onorari o il metodo per calcolarli.
- 93** Negli arbitrati istituzionali gli arbitri non possono riscuotere onorari o altra remunerazione direttamente dalle parti.
- 94** Gli arbitri si impegnano affinché i procedimenti siano condotti in modo efficiente, senza che le parti sostengano spese eccessive o inutili.

7. SEGRETARIO

- 95** Previo consenso delle parti, il presidente o l'arbitro unico può designare un segretario che, seguendo le istruzioni di quest'ultimo e sotto la sua supervisione, può svolgere determinati compiti di natura amministrativa, organizzativa e di supporto.
- 96** Il segretario è nominato e rimosso dal presidente o dall'arbitro unico, e ha gli stessi doveri di riservatezza, indipendenza e imparzialità degli arbitri. Il presidente o l'arbitro unico propone un candidato e fornisce alle parti un *curriculum vitae* che ne illustri la nazionalità, i titoli di studio e l'esperienza

professionale, nonché allega un documento in cui il segretario proposto conferma la sua indipendenza, imparzialità e disponibilità.

- 97** Gli arbitri non delegano al segretario alcun ruolo decisionale o valutativo delle posizioni delle parti in fatto o in diritto.
- 98** Il segretario amministrativo è retribuito direttamente dal presidente o dall'arbitro unico, che sottrae dagli onorari che gli spettano la retribuzione dovuta al segretario, salvo che le parti e i co-arbitri, prima della loro nomina, concordino un diverso sistema remunerativo.

8. ARBITRATO E MEDIAZIONE

- 99** Gli arbitri non esprimono il loro parere preliminare sulla probabilità di successo o fallimento di alcuna delle richieste delle parti, a meno che tutte le parti non li autorizzino.
- 100** Gli arbitri non devono agire da mediatori nella stessa controversia, a meno che tutte le parti non li autorizzino.
- 101** Gli arbitri, senza necessità dell'autorizzazione delle parti, possono fornire alle parti informazioni su possibili modalità atte a combinare arbitrato e mediazione.

9. RISERVATEZZA

- 102** Le deliberazioni del tribunale arbitrale sono segrete. Il dovere di riservatezza perdura anche dopo la conclusione del procedimento.
- 103** Salvo diverso accordo delle parti, l'arbitro dovrà mantenere riservate tutte le informazioni che apprende nel corso dell'arbitrato. Tali informazioni includono, ad esempio:
- a)** Le memorie delle parti;
 - b)** Le prove presentate;
 - c)** Qualsiasi accordo transattivo che le parti raggiungano in relazione alla controversia oggetto dell'arbitrato; e
 - d)** Le decisioni e il lodo.
- 104** Il dovere di riservatezza non impedisce agli arbitri di pubblicare un elenco anonimo dei procedimenti a cui hanno partecipato, indicando ad esempio:
- a)** Una menzione generica della natura delle parti (ad es. società, entità o persona fisica);

- b) La nazionalità o l'origine geografica delle parti;
- c) Il tipo di arbitrato, istituzionale o *ad hoc*;
- d) I nomi degli altri arbitri e dei difensori;
- e) Il settore economico della controversia;
- f) Il diritto applicabile al merito della controversia;
- g) La sede o il luogo e la lingua dell'arbitrato; e
- h) Se l'arbitrato è in corso o concluso.

IV. SEZIONE QUARTA: DOVERI DEI DIFENSORI

1. PRINCIPI GENERALI

- 105** I difensori devono sempre agire con integrità e onestà, a difesa degli interessi dei loro clienti.
- 106** I difensori devono fare tutto il possibile affinché il procedimento arbitrale si svolga in modo rapido ed efficace in termini di tempi e costi.
- 107** I doveri descritti in questa sezione devono essere adempiuti senza pregiudizio per l'obbligo fondamentale dell'avvocato di difendere fedelmente il proprio cliente e di rappresentarne la posizione nel modo più efficace. Questi doveri si aggiungono a quelli cui gli avvocati possono essere tenuti secondo le norme deontologiche ad essi applicabili.

2. NOMINA DEI DIFENSORI

- 108** Le parti sono libere di nominare o revocare i loro difensori.
- 109** Le parti devono identificare tutti i difensori che stanno fornendo loro consulenza. Tale indicazione deve essere data il prima possibile dopo il conferimento del mandato, e deve includere i nomi e gli indirizzi dei difensori, nonché allegarne le procure.
- 110** In caso di revoca o di rinuncia al mandato di tutti i difensori di una parte, in assenza di successiva nomina di difensori da parte di questa entro un termine ragionevole o stabilito dagli arbitri, si intende che la parte stia in arbitrato personalmente.

- 111** Una volta nominati gli arbitri, se si verificano cambiamenti nella composizione del collegio difensivo inizialmente nominato, dopo aver sentito le parti, gli arbitri possono respingere tali modifiche con decisione motivata, al fine di salvaguardare l'integrità del procedimento.
- 112** L'integrità del procedimento si considera pregiudicata nelle seguenti circostanze:
- a)** Se la parte che cambia la composizione del proprio collegio difensivo agisce con intenzione dilatoria o con abuso del processo; o
 - b)** In caso di conflitto di interessi tra il nuovo difensore e uno qualsiasi degli arbitri.

3. DIVIETO DI COMUNICAZIONE CON GLI ARBITRI

- 113** I difensori non devono intrattenere comunicazioni segrete, scritte o orali, con alcuno degli arbitri al fine di scambiare informazioni che siano (direttamente o indirettamente) correlate al procedimento arbitrale.
- 114** Le situazioni descritte nelle Raccomandazioni 88 e 89 sono escluse dal divieto precedente.

4. DOVERI DI PROBITÀ

4.1. Veridicità dei fatti allegati

- 115** I difensori si astengono dall'affermare consapevolmente il falso, sia nelle memorie scritte sia nelle difese orali.
- 116** Questo dovere è ancor più stringente in procedimenti sommari o accelerati, come i procedimenti cautelari o quelli in cui non è presente la controparte.
- 117** Nel caso in cui il difensore di una parte scopra di aver fornito false dichiarazioni in fatto, egli o ella deve informare la parte della situazione e del suo obbligo di rettificare quanto affermato.

4.2. Ragionevolezza delle motivazioni in diritto

- 118** I difensori si astengono dal citare consapevolmente basi giuridiche inesistenti o dal distorcerne il significato utilizzando citazioni incomplete o tendenziose.
- 119** Questo dovere è ancor più stringente in procedimenti sommari o accelerati, come quelli cautelari.

4.3. Veridicità delle prove

- 120** I difensori si astengono dal collaborare o partecipare, direttamente o indirettamente, alla creazione o alla presentazione di prove false.
- 121** Nel caso in cui il difensore di una parte scopra di aver presentato prove false, egli o ella deve informare la parte della situazione e del suo obbligo di rettificare quanto affermato.

4.4. Esibizione di documenti

- 122** Quando vi è una presunzione ragionevole del possibile insorgere di una controversia, i difensori devono informare il proprio assistito del suo dovere di non distruggere alcun documento in suo possesso o sotto il suo controllo e che potrebbe rivelarsi rilevante per la controversia.
- 123** Il difensore deve informare il proprio assistito dell'obbligo di presentare i documenti che la parte si è offerta di esibire o che gli arbitri richiedano di esibire e delle conseguenze della mancata osservanza di tale obbligo.
- 124** I difensori si astengono dal nascondere o distruggere documenti che potrebbero rivelarsi rilevanti per la risoluzione della controversia o che possano essere consegnati nella fase di esibizione dei documenti, o dalla partecipazione all'occultamento o distruzione di questi.
- 125** In relazione alle richieste di esibizione di documenti, i difensori devono astenersi dal:
- a) Presentare domande con intenzioni dolose o dichiarare consapevolmente il falso;
 - b) Presentare obiezioni alle domande della controparte dichiarando consapevolmente il falso; e
 - c) Giustificare la mancata presentazione di determinati documenti dichiarando consapevolmente il falso.
- 126** Se nel corso di un arbitrato un difensore scopre l'esistenza di un documento in possesso del suo assistito che avrebbe dovuto essere presentato ma che non lo è stato, deve immediatamente informare il proprio cliente dell'obbligo di presentarlo.

4.5. Prove testimoniali e perizie

- 127** Il difensore dovrà astenersi dal:

- a) Presentare nel procedimento arbitrale qualsiasi deposizione di testimoni o perizia qualora sappia che essa contiene informazioni false; e
- b) Citare un testimone o un perito essendo a conoscenza della falsità della corrispondente deposizione o perizia.

128 I difensori possono collaborare con testimoni e periti nella preparazione delle loro deposizioni e perizie.

129 I testimoni possono ricevere un compenso ragionevole per il tempo impiegato e il rimborso dei costi e delle spese sostenute.

5. RISERVATEZZA

130 I difensori devono mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nel procedimento arbitrale. Tali informazioni includono:

- a) Le memorie delle parti;
- b) Le prove presentate;
- c) Qualsiasi accordo transattivo che le parti raggiungano in relazione alla controversia oggetto dell'arbitrato; e
- d) Le decisioni e il lodo.

131 Il dovere di riservatezza non impedisce ai difensori di pubblicare un elenco anonimo dei procedimenti a cui hanno partecipato, indicando ad esempio:

- a) Una menzione generica della natura delle parti (ad es. società, entità o persona fisica);
- b) La nazionalità o l'origine geografica delle parti;
- c) Il tipo di arbitrato, istituzionale o *ad hoc*;
- d) I nomi degli altri arbitri e dei difensori;
- e) Il settore economico della controversia;
- f) Il diritto applicabile al merito della controversia;
- g) La sede o il luogo e la lingua dell'arbitrato; e
- h) Se l'arbitrato è in corso o concluso.

6. INOSSERVANZA

132 Se un difensore viola uno dei doveri descritti nella presente Sezione, gli arbitri, dopo aver sentito le parti e il difensore interessato, possono adottare alcune delle seguenti misure:

- a) Richiamare verbalmente o per iscritto il difensore;
- b) Trarre inferenze negative nella valutazione delle prove;

- c) Prendere in considerazione la condotta del difensore al momento dell'allocazione dei costi;
- d) Comunicare tali violazioni all'Ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il difensore ai fini della determinazione delle responsabilità deontologiche; e
- e) Adottare qualsiasi altra misura atta a preservare l'integrità del procedimento.

V. SEZIONE QUINTA: DOVERI DEI PERITI

1. OBIETTIVITÀ E INDIPENDENZA

133 I periti devono essere obiettivi e indipendenti.

134 Le qualità dell'obiettività e dell'indipendenza richiedono che i periti abbiano la volontà e la capacità di svolgere il proprio ruolo secondo verità e riferendo non solo gli aspetti favorevoli alla parte che li ha designati, ma anche quelli avversi ad essa, e che mantengano una distanza obiettiva dalla parte che li ha designati, dalla controversia e dagli altri soggetti coinvolti nell'arbitrato.

135 Il dovere di obiettività e indipendenza richiede che i periti non abbiano alcun interesse economico in relazione all'esito dell'arbitrato.

136 Il dovere di obiettività e indipendenza perdura dalla proposta di designazione fino alla conclusione del procedimento arbitrale.

2. ACCETTAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

137 Si raccomanda ai periti di formalizzare in un documento conforme al modello incluso come Allegato D la propria accettazione, la dichiarazione di obiettività e indipendenza e la rivelazione di qualsiasi circostanza che le potrebbe mettere in dubbio.

138 Ogni perizia deve identificare chiaramente la persona o le persone fisiche che ne riconoscono il contenuto come propria opinione e che si assumono la responsabilità delle relative conclusioni.

3. DOVERE DI RIVELAZIONE

- 139** Sia nell'accettazione del mandato sia nella perizia, ogni perito deve dichiarare espressamente di possedere i requisiti di obiettività e indipendenza.
- 140** Allo stesso tempo, i periti devono rivelare qualsiasi circostanza che, agli occhi di un terzo ragionevole e informato, possa sollevare dubbi giustificati sulla loro obiettività e indipendenza.
- 141** Il dovere di rivelazione permane dalla proposta di designazione fino alla conclusione del procedimento arbitrale.
- 142** La rivelazione non implica di per sé l'esistenza di un conflitto di interessi che impedisce la partecipazione di un perito. I periti devono considerare il dovere di rivelazione come un dovere di informazione finalizzato a che le parti e agli arbitri valutino, con pieno conoscimento di causa, le perizie.
- 143** Se il perito è incerto sulla possibilità che una data circostanza possa ragionevolmente sollevare dubbi motivati sulla sua obiettività e indipendenza, dovrà optare per la rivelazione della circostanza.
- 144** Per adempiere al dovere di rivelazione, i periti devono indagare sui loro rapporti passati e presenti con le persone coinvolte nell'arbitrato e con la controversia. A tal fine, i periti possiedono in linea di principio la stessa identità della società a cui appartengono. Tuttavia, il periodo di tempo con riferimento al quale vengono esaminate le relazioni passate della società può essere ragionevolmente ridotto quando il potenziale perito non ha partecipato personalmente a tali relazioni.
- 145** L'elenco di esempi riportato qui di seguito ha lo scopo di assistere i periti nell'adempimento del loro dovere di rivelazione. È un elenco non esaustivo di domande che è consigliabile considerare quando si valuta se vi siano circostanze che devono essere rivelate. Qualsiasi domanda a cui i periti rispondano affermativamente sarà normalmente indicativa della necessità di rivelazione, sebbene siano prospettabili casi in cui, a causa della banalità della circostanza o di qualche altra ragione, una risposta affermativa non implica ragionevolmente la necessità di rivelazione.

Legami con le parti

- 1)** Attualmente sta agendo in qualità di perito a favore o contro una delle parti?
- 2)** Negli ultimi 10 anni, ha agito in qualità di perito di una delle parti o contro una delle parti in qualsiasi causa?

- 3)** La Sua società sta attualmente agendo in qualità di perito di una delle parti o contro una delle parti in qualsiasi causa, senza il Suo coinvolgimento?
- 4)** Negli ultimi tre anni, la Sua società ha agito in qualità di perito di una delle parti o contro una delle parti in qualsiasi causa, senza il Suo coinvolgimento?
- 5)** Esiste altro rapporto personale o professionale, presente o passato, con una delle parti che ritiene di dover rivelare?

Legami con la controversia

- 6)** Ha Lei o ha la Sua società fornito consulenza o espresso un parere sulla controversia o su alcuni aspetti della stessa in passato, in qualsiasi momento?
- 7)** Il risultato della controversia può darLe un beneficio o arrecarLe un danno, economico o di altro tipo?
- 8)** Se ha risposto in maniera affermativa ad almeno una delle domande da (1) a (5) e da (9) a (15), l'altra causa o arbitrato è collegata/o al presente procedimento?

Legami con i difensori che hanno nominato il perito

- 9)** Attualmente Lei o la Sua società agisce come perito in altro procedimento su designazione dello stesso avvocato o studio legale che L'ha designato nel presente arbitrato?
- 10)** Negli ultimi tre anni, la Sua società ha agito, senza il Suo coinvolgimento, come perito in altro procedimento su designazione dello stesso avvocato o studio legale che L'ha designato nel presente arbitrato?
- 11)** Negli ultimi 10 anni, ha agito personalmente come perito in altro procedimento su designazione dello stesso avvocato o studio legale che L'ha designato nel presente arbitrato?
- 12)** Esiste altro rapporto personale o professionale, presente o passato, con uno dei difensori delle parti che ritiene di dover rivelare?

Collegamenti con altre persone coinvolte nell'arbitrato

- 13)** Esiste un rapporto personale o professionale, presente o passato, con finanziatori terzi rispetto alle parti che ritiene di dover rivelare?
- 14)** Esiste un rapporto personale o professionale, presente o passato, con i testimoni che ritiene di dover rivelare?
- 15)** Sussiste un rapporto personale o professionale, presente o passato, con l'istituzione arbitrale che ritiene di dover rivelare?

4. CONTENUTO DELLA PERIZIA

- 146** I periti presentano una perizia scritta e firmata relativa alle questioni oggetto del loro mandato. Tale perizia deve includere almeno i seguenti aspetti:
- a) Le credenziali professionali del perito e la sua esperienza nella materia oggetto della controversia, con indicazione, laddove opportuna, di eventuali aspetti che ricadano al di fuori delle sue competenze;
 - b) La descrizione del mandato ricevuto;
 - c) L'illustrazione del metodo adottato;
 - d) L'identificazione dettagliata dei documenti e di altre informazioni analizzate;
 - e) Le conclusioni raggiunte;
 - f) Se le conclusioni contraddicono le opinioni precedentemente espresse dal perito in altri procedimenti, deve essere fornita una giustificazione dettagliata per il cambiamento di opinione;
 - g) Se esistono contro-perizie, devono essere specificati i punti di accordo e di disaccordo.

5. RISPETTO E LEALTÀ

- 147** I periti devono agire con rispetto e lealtà nei confronti degli arbitri e di tutte le parti.
- 148** I periti devono essere presenti all'udienza per difendere la propria perizia e per chiarire eventuali questioni sollevate dalle parti e dagli arbitri, se una delle parti lo richiede e sempre che gli arbitri lo ritengano opportuno.
- 149** Su richiesta degli arbitri, il perito amplia la propria perizia o partecipa al procedimento congiuntamente ad altri periti.

6. ONORARI

- 150** I periti ricevono i loro onorari direttamente dalla parte che li ha designati. Nel caso di periti nominati dagli arbitri, gli arbitri fissano l'importo e le modalità di pagamento degli onorari.
- 151** Gli onorari sono concordati preventivamente, tenendo conto delle conoscenze, dell'impegno e di altri fattori oggettivi. In nessun caso gli onorari includono componenti variabili che dipendono dall'esito dell'arbitrato.

7. RISERVATEZZA

- 152** I periti devono mantenere riservate tutte le informazioni apprese nel corso del procedimento arbitrale. Tali informazioni includono:

- a) Le memorie delle parti;
- b) Le prove presentate;
- c) Qualsiasi accordo transattivo che le parti raggiungano in relazione alla controversia oggetto dell'arbitrato; e
- d) Le decisioni e il lodo.

153 Il dovere di riservatezza non impedisce agli esperti di pubblicare un elenco anonimo dei procedimenti a cui hanno partecipato, indicando ad esempio:

- a) Una menzione generica della natura delle parti (ad es. società, entità o persona fisica);
- b) La nazionalità o l'origine geografica delle parti;
- c) Il tipo di arbitrato, istituzionale o *ad hoc*;
- d) I nomi degli altri arbitri e dei difensori;
- e) Il settore economico della controversia;
- f) Il diritto applicabile al merito della controversia;
- g) La sede o il luogo e la lingua dell'arbitrato; e
- h) Se l'arbitrato è in corso o concluso.

VI. SEZIONE SESTA: DOVERI IN RELAZIONE AL FINANZIAMENTO

1. DOVERE DI RIVELAZIONE

- 154** La parte che abbia ricevuto fondi o ottenuto qualsiasi tipo di finanziamento vincolato all'esito dell'arbitrato da terzi, deve informare gli arbitri e la controparte entro e non oltre la domanda di arbitrato, e fornire l'identità del finanziatore terzo.
- 155** Se l'ottenimento di fondi o finanziamenti avviene dopo il deposito della domanda di arbitrato, l'interessato fornisce alla controparte e agli arbitri le medesime informazioni entro un termine ragionevole.
- 156** Gli arbitri possono richiedere alla parte di fornire qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere rilevante. Nel rispetto di tale obbligo, la parte richiesta può omettere i dettagli riservati e, in particolare, le condizioni economiche della transazione.

ALLEGATO A.

**MODELLO DI
REGOLAMENTO
ARBITRALE
DEL CEA**

SOMMARIO

I. CONSIDERAZIONI GENERALI	53
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	53
2. REGOLE DI INTERPRETAZIONE	53
3. CORRISPONDENZA	54
4. TERMINI	55
II. INIZIO DELL'ARBITRATO	55
5. DOMANDA DI ARBITRATO	55
6. RISPOSTA ALLA DOMANDA DI ARBITRATO	57
7. DOMANDA RICONVENZIONALE	58
8. ESAME SOMMARIO CIRCA L'ESISTENZA DI UNA CLAUSOLA ARBITRALE	59
9. ANTICIPI SULLE SPESE	59
III. NOMINA DEGLI ARBITRI	60
10. INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ	60
11. NUMERO E PROCEDURA DI NOMINA DEGLI ARBITRI	61
12. PROCEDURA DI NOMINA DI UN ARBITRO UNICO	61
13. PROCEDURA DI NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE	61
14. CONFERMA E NOMINA DA PARTE DELLA CORTE	62
15. RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI	63
16. SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI E RELATIVE CONSEGUENZE	63
17. SEGRETARIO	64
IV. PLURALITÀ DI PARTI, PLURALITÀ DI CONTRATTI E RIUNIONE	65
18. NOMINA DEGLI ARBITRI IN CASO DI PLURALITÀ DI PARTI	65
19. INTERVENTO DI TERZI	65
20. PLURALITÀ DI CONTRATTI	66
21. RIUNIONE	66
V. ASPETTI GENERALI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE	66
22. SEDE DELL'ARBITRATO	66
23. LINGUA DELL'ARBITRATO	67
24. RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE PARTI	67
25. FINANZIAMENTO DELL'ARBITRATO	67
26. POTERI DEGLI ARBITRI	67
27. NORME PROCEDURALI	69
28. LEGGE APPLICABILE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA	69
29. RINUNCIA TACITA ALL'IMPUGNAZIONE	70

VI. FASE ISTRUTTORIA	70
30. ATTO DI MISSIONE	70
31. DOMANDA	71
32. RISPOSTA ALLA DOMANDA	71
33. DOMANDA RICONVENZIONALE	71
34. NUOVE DOMANDE	72
35. ALTRE MEMORIE	72
36. PROVE	72
37. UDIENZE	73
38. TESTIMONI	73
39. PERITI	74
40. NOMINA DA PARTE DEGLI ARBITRI	74
41. CONCLUSIONI	75
42. ECCEZIONI SULLA COMPETENZA	75
43. CONTUMACIA	76
44. MISURE CAUTELARI	76
45. ORDINANZE PRELIMINARI <i>INAUDITA ALTERA PARTE</i>	76
46. CHIUSURA DELLA FASE ISTRUTTORIA	77
VII. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E PRONUNCIA DEL LODO	78
47. TERMINE PER L'EMISSIONE DEL LODO	78
48. DELIBERAZIONE, FORMA, CONTENUTO E NOTIFICA DEL LODO	78
49. ESAME PRELIMINARE DEL LODO DA PARTE DELLA CORTE	80
50. LODO PER ACCORDO TRA LE PARTI	80
51. CORREZIONE, CHIARIMENTO E INTEGRAZIONE DEL LODO	80
52. EFFICACIA DEL LODO	81
53. ALTRE FORME DI RISOLUZIONE	81
54. TENUTA E CONSERVAZIONE DEL FASCICOLO ARBITRALE	81
55. COSTI	81
56. ONORARI DEGLI ARBITRI	81
57. RISERVATEZZA	82
58. PUBBLICAZIONE	83
59. RESPONSABILITÀ	83
VIII. PROCEDURA ACCELERATA	84
60. PROCEDURA ACCELERATA	84
IX. ARBITRO D'URGENZA	85
61. ARBITRO D'URGENZA	85
62. RICHIESTA DELL'ARBITRO D'URGENZA	85
63. TRASMISSIONE DELL'ISTANZA DI ARBITRO D'URGENZA	87
64. NOMINA DELL'ARBITRO D'URGENZA	87
65. RICUSAZIONE DELL'ARBITRO D'URGENZA	87

66. PROCEDURA DELL'ARBITRO D'URGENZA	88
67. DECISIONE DELL'ARBITRO D'URGENZA	88
68. EFFETTO VINCOLANTE DELLA DECISIONE DELL'ARBITRO D'URGENZA	89
69. AUMENTO DEI DIRITTI E ONORARI	89
70. ALTRE REGOLE	90
X. ARBITRATO SOCIETARIO	90
71. ARBITRATO SOCIETARIO	90
XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	91
72. DISPOSIZIONE TRANSITORIA	91
ALLEGATO I: DIRITTI DELLA CORTE	91
ALLEGATO II: ONORARI E SPESE DEGLI ARBITRI	91

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 Il presente Regolamento si applica agli arbitri amministrati dalla Corte de *[nome dell'istituzione arbitrale]*.

2. REGOLE DI INTERPRETAZIONE

- 1 Nel presente Regolamento:
 - a) Ogni riferimento alla “Corte” si intende come riferito a *[nome dell'istituzione arbitrale]*;
 - b) Ogni riferimento agli “arbitri” si intende come riferito al tribunale arbitrale, composto da uno o più arbitri;
 - c) Ogni riferimento al singolare comprende il plurale quando vi sia pluralità di parti;
 - d) Ogni riferimento all’“arbitrato” si intende equivalente a “procedimento arbitrale”;
 - e) Ogni riferimento alla “corrispondenza” ricomprende tutte le notifiche, richieste, documenti, lettere, note o informazioni indirizzate a qualsiasi parte, agli arbitri o alla Corte;
 - f) Ogni riferimento ai “recapiti” ricomprende il domicilio, la residenza abituale, la sede di attività, l’indirizzo postale, il telefono, il fax e l’indirizzo e-mail.
- 2 Resta inteso che le parti affidano l’amministrazione dell’arbitrato alla Corte qualora la clausola arbitrale sottoponga la risoluzione delle controversie alla “Corte”, al “Regolamento della Corte”, alle “regole di arbitrato della Corte” o contenga altra formulazione analoga.
- 3 Il riferimento al Regolamento di Arbitrato si intende fatto al Regolamento in vigore alla data di inizio dell’arbitrato, a meno che le parti non abbiano espressamente concordato l’applicazione del Regolamento in vigore alla data della clausola arbitrale.
- 4 Il riferimento alla “Legge sull’arbitrato” si intende fatto alla legislazione sull’arbitrato applicabile e in vigore al momento della presentazione della domanda di arbitrato.
- 5 Se il tribunale arbitrale non è stato ancora costituito, spetta alla Corte, d’ufficio o su richiesta di una delle parti o degli arbitri risolvere in forma inappellabile qualsiasi dubbio che possa sorgere in merito all’interpretazione di questo Regolamento.

3. CORRISPONDENZA

- 1 Tutte le comunicazioni delle parti, nonché tutti i documenti che le accompagnano, devono essere in formato digitale e inviati elettronicamente, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile o laddove la Corte o gli arbitri ne ordinino la presentazione in formato cartaceo.
- 2 Nel primo atto scritto, ciascuna delle parti deve indicare un indirizzo e-mail per la corrispondenza. Tutta la corrispondenza indirizzata a quella parte durante l'arbitrato deve essere inviata a tale indirizzo. Le parti designano inoltre un indirizzo fisico in caso si renda necessario.
- 3 Finché una parte non ha designato un indirizzo per la corrispondenza, e tale indirizzo non è stato indicato nel contratto o nella clausola arbitrale, la corrispondenza deve essere indirizzata al suo indirizzo registrato, sede di attività o residenza abituale.
- 4 Nel caso in cui non sia possibile, dopo indagini ragionevoli, determinare uno dei luoghi indicati nell'articolo precedente, la corrispondenza con l'interessato deve essere indirizzata all'ultimo indirizzo registrato, alla residenza abituale, alla sede di attività o ad un indirizzo noto del destinatario.
- 5 La parte che dà avvio all'arbitrato ha la responsabilità di fornire alla Corte i dati della parte convenuta elencati nei punti 2 e 3, fino a quando il convenuto si costituisca o designi un indirizzo per la corrispondenza.
- 6 La corrispondenza deve essere inviata per posta elettronica, ma può anche essere trasmessa per posta raccomandata, posta certificata, corriere, fax o qualsiasi altro mezzo che fornisca la certificazione dell'invio e della ricevuta.
- 7 La corrispondenza si considera ricevuta nel giorno in cui risulti:
 - a) Pervenuta nella casella e-mail del destinatario;
 - b) Ricevuta di persona dal destinatario;
 - c) Ricevuta presso il domicilio, la residenza abituale, la sede di attività o l'indirizzo noto del destinatario; ovvero
 - d) Espletata inutilmente la formalità della consegna di cui al comma 4 del presente articolo.
- 8 Le parti possono concordare che la corrispondenza sia effettuata esclusivamente per via elettronica tramite una piattaforma di comunicazione prevista o predisposta a tale scopo dalla Corte.

4. TERMINI

- 1 Salvo indicazione contraria, se i termini sono specificati in giorni a partire da una determinata data, tale data è esclusa dal calcolo, che inizia a decorrere dal giorno successivo.
- 2 Tutta la corrispondenza sarà considerata ricevuta il giorno in cui la consegna è stata effettuata o tentata conformemente ai termini dell'articolo precedente.
- 3 Il calcolo dei termini non esclude i giorni festivi; tuttavia, se l'ultimo giorno di un termine è un giorno festivo nel luogo in cui si trova la Corte, il termine si intende prorogato fino al giorno feriale successivo.
- 4 I termini stabiliti nel presente Regolamento sono, secondo le circostanze del caso, soggetti a modifica (compresa l'estensione, la riduzione o la sospensione) da parte della Corte fino alla costituzione del tribunale arbitrale, e successivamente da parte degli arbitri, salvo diverso accordo espresso delle parti in senso contrario.
- 5 La Corte garantirà in ogni momento che i termini siano effettivamente rispettati e si adopererà per evitare ritardi. Questo punto sarà preso in considerazione dagli arbitri nella decisione sui costi dell'arbitrato e dalla Corte al momento di fissare gli onorari finali degli arbitri.
- 6 Le parti possono concordare che determinati giorni sono da considerarsi non lavorativi ai fini del procedimento arbitrale.

II. INIZIO DELL'ARBITRATO

5. DOMANDA DI ARBITRATO

- 1 Il procedimento arbitrale inizia con il deposito della domanda di arbitrato presso la Corte, che registra la data corrispondente nel registro predisposto a tale scopo.
- 2 La domanda di arbitrato deve, quantomeno, contenere i seguenti elementi:
 - a) Nome completo, indirizzo postale, indirizzo e-mail e altri dati rilevanti per identificare e contattare la parte o le parti attrici e la parte o le parti convenute. In particolare, la domanda di arbitrato deve indicare gli indi-

rizzi ai quali deve essere inviata la corrispondenza a tutte le suddette parti ai sensi dell'articolo 3.

- b)** Nome completo, indirizzo postale, indirizzo e-mail e altri dettagli rilevanti per identificare e contattare le persone che rappresenteranno la parte attrice nell'arbitrato.
 - c)** Una breve descrizione della controversia.
 - d)** Le domande formulate e, ove possibile, il loro ammontare.
 - e)** L'atto, il contratto o il negozio giuridico da cui deriva la controversia o al quale è correlata.
 - f)** La clausola arbitrale invocata.
 - g)** Una proposta riguardante il numero di arbitri, la lingua e il luogo dell'arbitrato, in caso non sia stato stipulato alcun accordo preliminare su tali punti o si desideri modificare tale accordo.
 - h)** Se la clausola arbitrale prevede la nomina di un tribunale di tre membri, la designazione dell'arbitro, con indicazione del suo nome completo e dei suoi recapiti e allegata la dichiarazione di indipendenza e imparzialità di cui all'articolo 10.
 - i)** Se un terzo ha fornito finanziamenti o fondi dipendenti all'esito dell'arbitrato, tale circostanza e l'identità del finanziatore devono essere rivelati.
- 3** La domanda di arbitrato può anche contenere riferimenti alle norme applicabili al merito della controversia.
- 4** Alla domanda di arbitrato devono essere allegati almeno i seguenti documenti:
- a)** Una copia della clausola arbitrale o della corrispondenza che ne faccia prova.
 - b)** Una copia dei contratti o dei principali strumenti da cui trae origine la controversia.
 - c)** Un documento che nomina le persone che rappresenteranno la parte nell'arbitrato, firmato dalla parte stessa.
 - d)** Prova del pagamento delle tasse di deposito e delle spese amministrative della Corte e, se del caso, di eventuali anticipi di fondi per gli onorari degli arbitri che siano applicabili.
- 5** Se la domanda di arbitrato è incompleta, o le copie o gli allegati non sono presentati nel numero richiesto, o se non sono state pagate le tasse di deposito e le spese amministrative della Corte o l'anticipo di fondi per gli onorari degli arbitri, come fissati dalla Corte, la Corte può stabilire un termine entro il quale il richiedente deve correggere il difetto o pagare la tassa o l'anticipo. Una volta che il difetto sia stato corretto, o le tasse o l'anticipo siano stati pagati entro il termine concesso, la domanda di arbitrato sarà considerata validamente depositata alla data della sua presentazione iniziale.

- 6** Ricevuta la domanda di arbitrato con tutti gli allegati le e copie; sanati, se del caso, i difetti di questa; e pagate le tasse e l'anticipo richiesti, la Corte trasmetterà senza indugio al convenuto una copia della domanda di arbitrato.

6. RISPOSTA ALLA DOMANDA DI ARBITRATO

- 1** Il convenuto deve rispondere alla domanda di arbitrato entro 20 giorni dalla sua ricezione.
- 2** La risposta alla domanda di arbitrato deve, quantomeno, contenere i seguenti elementi:
 - a)** Il nome completo, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica del convenuto nonché ulteriori dettagli rilevanti per identificare e contattare il convenuto; in particolare, il convenuto deve specificare la persona e l'indirizzo a cui deve essere inviata la corrispondenza a lui destinata durante l'arbitrato.
 - b)** Il nome completo, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica e ulteriori dettagli rilevanti per identificare e contattare chi rappresenterà il convenuto nel procedimento arbitrale.
 - c)** Una breve esposizione sulla descrizione della controversia fatta dall'attore.
 - d)** La posizione del convenuto in relazione alle domande dell'attore.
 - e)** Nel caso in cui il convenuto intenda opporsi all'arbitrato, la sua posizione in merito all'esistenza, alla validità o all'applicabilità della clausola arbitrale.
 - f)** La posizione del convenuto sulla proposta dell'attore in merito al numero di arbitri, alla lingua e al luogo dell'arbitrato, in mancanza di accordo precedente ovvero laddove si intenda modificare tale accordo.
 - g)** Se la clausola arbitrale prevede la nomina di un tribunale di tre membri, la designazione dell'arbitro di competenza del convenuto, con indicazione del suo nome completo e dei suoi recapiti e allegata la dichiarazione di indipendenza e imparzialità di cui all'articolo 10.
 - h)** La posizione del convenuto in relazione alla legge applicabile al merito della controversia, nel caso in cui la questione sia stata sollevata dall'attore, ovvero se il convenuto lo ritiene opportuno.
 - i)** Nel caso in cui un terzo abbia concesso finanziamenti o fondi vincolati all'esito dell'arbitrato, il convenuto deve comunicarlo rendendo altresì nota l'identità del finanziatore.
- 3** Alla risposta alla domanda di arbitrato devono essere allegati, quantomeno, i seguenti documenti:

- a) Un documento di nomina di chi rappresenta la parte nell'arbitrato, firmato dalla parte stessa.
 - b) Prova del pagamento dei diritti di registrazione e delle spese amministrative della Corte e, se del caso, di eventuali anticipi a copertura degli onorari degli arbitri.
- 4** Ricevuta la risposta alla domanda di arbitrato con i documenti allegati e le relative copie, e accertato che si sia provveduto al pagamento dei diritti di registrazione e gli anticipi sulle spese nell'importo fissato dalla Corte, una copia della risposta alla domanda di arbitrato è trasmessa all'attore. La correzione di possibili difetti nella risposta alla domanda di arbitrato è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 5.5 del presente Regolamento.
- 5** La mancata presentazione della risposta alla domanda di arbitrato entro il termine consentito non sospende né l'arbitrato né il procedimento di nomina degli arbitri.

7. DOMANDA RICONVENZIONALE

- 1** Se il convenuto intende presentare una domanda riconvenzionale, deve darne avviso nella stessa memoria presentata in risposta alla domanda di arbitrato.
- 2** Tale avviso di presentazione di una domanda riconvenzionale deve contenere, quantomeno, le seguenti informazioni:
- a) Una breve descrizione della controversia.
 - b) L'oggetto della domanda riconvenzionale e, ove possibile, il suo ammontare.
- 3** All'avviso di presentazione di una domanda riconvenzionale deve essere allegata, quantomeno, una ricevuta del pagamento dei diritti di registrazione della Corte e degli anticipi a copertura degli onorari degli arbitri, nell'importo determinato dalla Corte.
- 4** Affinché la domanda riconvenzionale sia ammissibile, fermi restando gli ulteriori requisiti applicabili, l'ambito di applicazione della clausola arbitrale deve ricomprendere il rapporto giuridico su cui si fonda la domanda riconvenzionale. Tale rapporto giuridico deve altresì essere direttamente collegato alla domanda.
- 5** Nel caso in cui sia stata notificata una domanda riconvenzionale, l'attore dovrà fornire una risposta preliminare entro 10 giorni dalla ricezione della domanda riconvenzionale.

- 6** La risposta preliminare all'avviso di presentazione di una domanda riconvenzionale deve contenere, quantomeno, le seguenti informazioni:
 - a)** Brevi osservazioni in merito alla descrizione della domanda riconvenzionale fornita da parte del convenuto-attore riconvenzionale.
 - b)** La posizione dell'attore sulle conclusioni del convenuto-attore riconvenzionale.
 - c)** La posizione dell'attore sull'applicabilità della convenzione arbitrale alla domanda riconvenzionale, qualora intenda opporsi all'inclusione della domanda riconvenzionale nell'ambito del procedimento arbitrale.
 - d)** La posizione dell'attore sulla legge applicabile al merito della domanda riconvenzionale, nel caso in cui la questione sia stata sollevata dal convenuto-attore riconvenzionale, ovvero se lo ritiene opportuno.

8. ESAME SOMMARIO CIRCA L'ESISTENZA DI UNA CLAUSOLA ARBITRALE

- 1** Nel caso in cui il convenuto non risponda alla domanda di arbitrato, rifiuti di sottoporsi all'arbitrato ovvero sollevi una o più eccezioni relative all'esistenza, alla validità o all'ambito di applicazione della convenzione arbitrale, si prospettano le seguenti alternative:
 - a)** Nel caso in cui, a seguito di un esame sommario, la Corte ritenga possibile l'esistenza di una clausola arbitrale ai sensi del presente Regolamento, il procedimento arbitrale prosegue (fatte salve le disposizioni sugli anticipi sulle spese), senza pregiudizio per la decisione sull'ammissibilità o sul fondamento delle eventuali eccezioni sollevate nel corso del procedimento. In tal caso, gli arbitri decidono sulla propria competenza.
 - b)** Nel caso in cui, a seguito di un esame sommario, la Corte non ritenga possibile l'esistenza di una clausola arbitrale ai sensi del Regolamento, notificherà alle parti che l'arbitrato non può proseguire.

9. ANTICIPI SULLE SPESE

- 1** La Corte determina l'importo degli anticipi sulle spese dell'arbitrato, comprensivo delle imposte indirette che possono essere loro applicate.
- 2** Nel corso del procedimento arbitrale, la Corte, d'ufficio o su istanza degli arbitri, può richiedere alle parti ulteriori anticipi sulle spese.
- 3** Nel caso in cui, a seguito della presentazione di domande riconvenzionali o per qualsiasi altra ragione, sia necessario richiedere alle parti anticipi sulle spese in più occasioni, spetta esclusivamente alla Corte determinare l'assegnazione dei pagamenti effettuati a titolo di anticipo sulle spese.

- 4 Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento di tali anticipi sulle spese è dovuto in parti uguali dall'attore e dal convenuto. Nel caso in cui una delle parti non provveda a versare la sua quota, ciascuna delle altre parti può effettuare il versamento affinché il procedimento prosegua, senza pregiudizio per la ripartizione finale delle spese dell'arbitrato tra le parti.
- 5 Nel caso in cui, in qualsiasi momento del procedimento arbitrale, gli anticipi sulle spese richiesti non siano stati integralmente versati, la Corte ne dà comunicazione alle parti, in modo tale che ognuna di esse possa effettuare il pagamento richiesto entro un termine di 30 giorni. Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato entro tale termine, la Corte rinuncia ad amministrare l'arbitrato. In tal caso la Corte rimborsa a ciascuna parte le somme depositate, dedotte dall'importo corrispondente alle spese amministrative.
- 6 Una volta emesso il lodo, la Corte fornisce alle parti un resoconto degli anticipi sulle spese ricevuti. Il saldo non utilizzato (se del caso) è restituito alle parti, per la quota di competenza di ciascuna di esse.

III. NOMINA DEGLI ARBITRI

10. INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

- 1 Ciascun arbitro deve essere e rimanere imparziale e indipendente, e non può intrattenere con le parti alcuna relazione personale, professionale o commerciale.
- 2 Ciascun potenziale arbitro deve firmare una dichiarazione di accettazione della nomina nella quale conferma la propria indipendenza, imparzialità e disponibilità e rende nota qualsiasi circostanza che possa far sorgere ragionevoli dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza. Tale dichiarazione deve essere conforme al modello fornito dalla Corte.
- 3 Le parti possono presentare osservazioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione dell'arbitro.
- 4 L'arbitro deve notificare senza indebito ritardo e per iscritto alla Corte e alle parti ogni circostanza sopravvenuta durante l'arbitrato che formi oggetto del dovere di rivelazione.
- 5 Le decisioni relative alla nomina, alla conferma, alla contestazione o alla so-

stituzione di un arbitro sono definitive.

- 6 Attraverso l'accettazione della nomina, l'arbitro si impegna a svolgere il proprio ruolo fino al compimento dell'incarico affidatogli con diligenza e nel rispetto del presente Regolamento.

11. NUMERO E PROCEDURA DI NOMINA DEGLI ARBITRI

- 1 In mancanza di accordo tra le parti sul numero di arbitri, la Corte stabilisce se sia opportuno nominare un arbitro unico o un tribunale arbitrale composto da tre membri, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
- 2 Di norma la Corte nomina un arbitro unico, salvo che la complessità del caso o il valore della controversia giustifichino la nomina di tre arbitri.

12. PROCEDURA DI NOMINA DI UN ARBITRO UNICO

- 1 Nel caso in cui le parti abbiano convenuto ovvero, in mancanza di accordo, la Corte abbia deciso di nominare un arbitro unico, alle parti è concesso un termine di 15 giorni per concordare la nomina.
- 2 Decorso tale termine senza che venga notificata una nomina congiunta, la Corte richiede a ciascuna parte di proporre, entro un termine di 10 giorni e senza mettere in copia conoscenza l'altra parte, un elenco di tre candidati. Ricevute tali proposte, la Corte propone ulteriori candidati fino al raggiungimento di un minimo di nove. La Corte accorda quindi alle parti un termine di 10 giorni per indicare, senza mettere in copia conoscenza l'altra parte, i candidati che ciascuna parte intende eliminare dalla lista, fino ad un massimo di un terzo (arrotondando per difetto), e numerando i candidati rimanenti in ordine di preferenza.
- 3 La Corte nomina un arbitro unico tra i candidati che non siano stati eliminati e secondo l'ordine di preferenza indicato dalle parti. Se per qualsiasi motivo la nomina dell'arbitro unico non può essere effettuata attraverso questa procedura, ovvero in caso di impasse, la Corte nomina l'arbitro unico a sua discrezione.
- 4 Di norma nei procedimenti accelerati di cui all'articolo 60 la Corte adotta il meccanismo di nomina diretta dell'arbitro unico.

13. PROCEDURA DI NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

- 1 Nel caso in cui le parti abbiano convenuto prima dell'inizio dell'arbitrato di nominare tre arbitri, ciascuna di esse deve designare il proprio arbitro rispet-

tivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda di arbitrato. Nel caso in cui una delle parti ometta di designare l'arbitro che le compete nel relativo scritto, quest'ultimo è nominato direttamente dalla Corte.

- 2** Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è scelto dagli altri due arbitri, ai quali è concesso un termine di 15 giorni per effettuare tale designazione di comune accordo. Decorso inutilmente tale termine, il terzo arbitro è nominato dalla Corte secondo la procedura di cui all'articolo 12.2.
- 3** Nel caso in cui, in mancanza di accordo tra le parti, la Corte decida di nominare un tribunale composto da tre membri, alle parti sarà accordato un termine di 15 giorni per consentire a ciascuna di esse di designare l'arbitro che le compete. Decorso tale termine senza che una parte abbia proceduto alla nomina, l'arbitro di competenza di quest'ultima è nominato direttamente dalla Corte. Il terzo arbitro è nominato ai sensi dell'articolo 12.2.

14. CONFERMA E NOMINA DA PARTE DELLA CORTE

- 1** Ciascun arbitro deve comunicare la propria accettazione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della Corte che notifica la sua nomina.
- 2** Nel nominare o confermare un arbitro, la Corte tiene conto della natura e delle circostanze della controversia, della nazionalità, della residenza e della lingua delle parti, oltre che delle circostanze rese note dall'arbitro e della sua disponibilità e idoneità a condurre l'arbitrato conformemente al Regolamento.
- 3** La Corte comunica alle parti qualsiasi circostanza riguardante un arbitro designato dalle parti di cui è a conoscenza che possa influire sulla sua idoneità, ovvero impedire o ostacolare gravemente l'esercizio delle sue funzioni in conformità con il Regolamento o nei termini previsti.
- 4** La Corte conferma gli arbitri designati dalle parti o dagli altri arbitri, salvo che, secondo il suo insindacabile giudizio, il rapporto tra il potenziale arbitro e la controversia, le parti o i loro difensori sollevi dubbi in merito all'idoneità, disponibilità, indipendenza o imparzialità del potenziale arbitro.
- 5** Se un arbitro designato dalle parti o dagli arbitri non ottiene la conferma da parte della Corte, alla parte o agli arbitri che hanno proposto il potenziale arbitro è concesso un nuovo termine di 10 giorni per proporre un altro. Se anche il nuovo potenziale arbitro non viene confermato, la Corte procede alla nomina.
- 6** Nell'arbitrato internazionale, salvo che le parti abbiano la stessa nazionalità o abbiano convenuto diversamente, l'arbitro unico o il presidente del tribunale

arbitrale deve avere una nazionalità diversa da quella delle parti, salvo che le circostanze suggeriscano altrimenti e nessuna delle parti si opponga nel termine fissato a tal fine dalla Corte.

15. RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

- 1** La ricusazione di un arbitro per difetto di indipendenza, imparzialità o per qualsiasi altro motivo deve essere presentata alla Corte in una memoria scritta che descriva e dimostri i fatti su cui si fonda la ricusazione.
- 2** La ricusazione deve essere presentata nel termine di 15 giorni dalla ricezione della notifica della nomina o conferma dell'arbitro ovvero, se successiva, dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza dei fatti su cui si fonda la ricusazione.
- 3** La Corte trasmette la memoria di ricusazione all'arbitro ricusato e alle altre parti. Se entro i 10 giorni successivi alla trasmissione della memoria di ricusazione l'altra parte o l'arbitro accettano la ricusazione, l'arbitro ricusato cessa dalle sue funzioni e si procede alla nomina di un altro arbitro secondo quanto previsto all'articolo 16 del presente Regolamento in materia di sostituzioni.
- 4** Nel caso in cui l'arbitro interessato e l'altra parte intendano opporsi alla ricusazione, questi devono farne dichiarazione in una memoria scritta indirizzata alla Corte entro il medesimo termine di 10 giorni di cui al paragrafo precedente; la Corte, valutate le prove proposte e considerate ammissibili, emette una decisione motivata sulla ricusazione.
- 5** Gli arbitri o la Corte determinano la ripartizione delle spese dell'incidente processuale della ricusazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

16. SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI E RELATIVE CONSEGUENZE

- 1** Gli arbitri sono sostituiti in caso di decesso, rinuncia, di esito positivo della ricusazione ovvero ogniqualevolta tutte le parti lo richiedano.
- 2** Gli arbitri possono altresì essere sostituiti su iniziativa della Corte o degli altri arbitri, sentite tutte le parti e gli arbitri entro un termine di 10 giorni, nel caso in cui l'arbitro non adempia alle sue funzioni in conformità al Regolamento o nei termini previsti, ovvero in presenza di circostanze che incidano gravemente sul suo operato.
- 3** Indipendentemente dal motivo per il quale deve essere nominato un nuovo arbitro, la nomina viene effettuata secondo le regole che disciplinano la pro-

cedura di nomina prevista per la sostituzione di un arbitro. Ove opportuno, la Corte fissa un termine per consentire alla parte a cui spetta la designazione di proporre un nuovo potenziale arbitro. Se tale parte non procede alla designazione nel termine previsto, la nomina è effettuata direttamente dalla Corte.

- 4 Nel caso in cui si proceda alla sostituzione di un arbitro, di norma il procedimento arbitrale riprende a partire dal momento in cui l'arbitro sostituito cessa di svolgere le sue funzioni, salvo diversa decisione del tribunale arbitrale, o della Corte, nel caso di arbitro unico.
- 5 Una volta concluso il procedimento, invece di procedere alla sostituzione di un arbitro, la Corte, sentite le parti e gli altri arbitri entro un termine di 10 giorni, può consentire ai restanti arbitri di continuare il procedimento arbitrale senza procedere a nominare un sostituto.

17. SEGRETARIO

- 1 Previo consenso delle parti, il presidente o l'arbitro unico può designare un segretario che, seguendo le sue istruzioni e sotto la sua supervisione, svolga alcuni compiti di natura amministrativa, organizzativa o di supporto.
- 2 Il segretario è nominato e revocato dal presidente o dall'arbitro unico ed ha gli stessi doveri di riservatezza, indipendenza e imparzialità degli arbitri. Il presidente o l'arbitro unico propone un potenziale segretario e fornisce alle parti un *curriculum vitae* di questi, con indicazione della nazionalità, dei titoli di studio e dell'esperienza professionale, allegando anche una dichiarazione in cui il segretario proposto confermi la sua indipendenza, imparzialità e disponibilità.
- 3 Gli arbitri non possono delegare al segretario alcun ruolo decisionale o di valutazione delle posizioni delle parti in fatto o in diritto.
- 4 Il segretario amministrativo è remunerato direttamente dal presidente o dall'arbitro unico sottraendo dagli onorari di quest'ultimo, salvo che le parti e i co-arbitri, prima della loro nomina, concordino un diverso meccanismo. Sono escluse le spese di viaggio del segretario amministrativo per udienze e riunioni, che sono viceversa a carico delle parti.

IV. PLURALITÀ DI PARTI, PLURALITÀ DI CONTRATTI E RIUNIONE

18. NOMINA DEGLI ARBITRI IN CASO DI PLURALITÀ DI PARTI

- 1 Se vi sono più parti attrici o convenute ed è prevista la nomina di tre arbitri, gli attori propongono congiuntamente un arbitro e i convenuti ne propongono, congiuntamente, un altro.
- 2 In mancanza di tale proposta congiunta, e in difetto di accordo tra le parti sulla modalità di costituzione del tribunale arbitrale, la Corte nomina i tre arbitri e designa uno di essi quale presidente. In tali casi, la Corte richiede a ciascuna parte di proporre, entro un termine di 10 giorni e senza mettere in copia conoscenza le altre parti, un elenco di almeno tre candidati. Ricevute tali proposte, la Corte aggiunge altri candidati fino a raggiungere un minimo di 12. Successivamente, la Corte dà a ciascuna delle parti un termine di 10 giorni per indicare, senza mettere in copia conoscenza le altre parti, i nomi che ciascuna parte intende eliminare dalla lista, fino ad un massimo di tre, numerando i candidati rimanenti in ordine di preferenza.
- 3 La Corte nomina i tre arbitri tra i candidati che non sono stati eliminati e secondo l'ordine di preferenza indicato dalle parti. Se per qualsiasi motivo la nomina dei tre arbitri non può essere effettuata attraverso tale procedura, ovvero in caso di pareggio di punti, la Corte nomina i tre arbitri a sua discrezione.

19. INTERVENTO DI TERZI

- 1 Prima della costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può, su richiesta di una delle parti o di un terzo e sentite tutte le parti, ammettere l'intervento di un terzo nell'arbitrato se tutte le parti, compreso il terzo, acconsentono per iscritto, ovvero se ciò è consentito dalla clausola arbitrale, previa valutazione motivata del rapporto del terzo con il procedimento. Il terzo intervenuto partecipa alla nomina degli arbitri ai sensi dei paragrafi precedenti.
- 2 Una volta costituito il tribunale arbitrale, gli arbitri possono, su richiesta di una delle parti o di un terzo e sentite tutte le parti, ammettere l'intervento di un terzo nell'arbitrato se tutte le parti, compreso il terzo, acconsentono per iscritto, ovvero se ciò è consentito dalla clausola arbitrale, previa valutazione motivata del rapporto del terzo con il procedimento. Si presume che il terzo,

per mezzo della propria accettazione ad intervenire nel procedimento, rinunci a qualsiasi diritto di partecipazione alla nomina degli arbitri.

20. PLURALITÀ DI CONTRATTI

- 1** Nel caso di controversie relative a più contratti, la parte attrice può presentare una domanda di arbitrato per ciascuna delle clausole arbitrali invocate e allo stesso tempo una richiesta di riunione degli arbitrati ai sensi dell'articolo 21, ovvero può presentare un'unica domanda di arbitrato per tutte le convenzioni arbitrali invocate, specificando la sussistenza dei criteri per la riunione di procedimenti di cui al suddetto articolo.

21. RIUNIONE

- 1** Se una parte presenta una domanda di arbitrato relativa ad un rapporto giuridico per il quale è pendente tra le medesime parti un procedimento arbitrale disciplinato dal presente Regolamento, la Corte, su richiesta di una delle parti, sentite tutte le parti e, se del caso, gli arbitri, può riunire la domanda di arbitrato nel procedimento pendente. In tal caso la Corte tiene conto, altresì, della natura delle nuove domande, del collegamento di esse con quelle formulate nel procedimento già instaurato e dello stato di avanzamento di quest'ultimo.
- 2** Nel caso in cui la Corte decida di riunire la nuova domanda di arbitrato ad un procedimento pendente con un tribunale arbitrale già costituito, si presume che le parti abbiano rinunciato ai rispettivi diritti rispetto alla nomina degli arbitri per quanto attiene alla nuova domanda di arbitrato.
- 3** La Corte motiva la propria decisione sulla riunione dei procedimenti.
- 4** La decisione della Corte sulla riunione dei procedimenti è definitiva.

V. ASPETTI GENERALI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

22. SEDE DELL'ARBITRATO

- 1** In assenza di accordo tra le parti, la sede dell'arbitrato è decisa dal tribunale, sentite le parti, sulla base delle circostanze del caso.

- 2 Di norma, le udienze e le riunioni si svolgono nel luogo che il tribunale ritenga opportuno, senza che tale circostanza implichi di per sé un cambiamento della sede dell'arbitrato.
- 3 Il diritto della sede dell'arbitrato si applica alla clausola arbitrale e al procedimento per tutte le questioni non disciplinate dal presente regolamento, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto e sempreché tale accordo non violi la legge della sede dell'arbitrato.
- 4 Il lodo si considera pronunciato nel luogo in cui ha sede l'arbitrato.

23. LINGUA DELL'ARBITRATO

- 1 In assenza di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è decisa dagli arbitri, sentite le parti, sulla base delle circostanze del caso. Se le circostanze lo giustificano, gli arbitri possono, con decisione motivata, adottare più di una lingua per il procedimento arbitrale.
- 2 Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti depositati nel corso del procedimento nella loro lingua originale siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

24. RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE PARTI

- 1 Le parti possono essere rappresentate o assistite da difensori da esse nominati. A tal fine, è sufficiente che ciascuna parte, nel relativo atto, indichi i nomi dei propri rappresentanti o avvocati, i loro recapiti e la capacità in cui compaiono. Laddove sia necessario, gli arbitri possono richiedere prova del potere di rappresentanza.

25. FINANZIAMENTO DELL'ARBITRATO

- 1 Nel caso in cui una delle parti abbia ricevuto fondi o ottenuto qualsiasi tipo di finanziamento da terzi, questa deve darne notizia agli arbitri, alla controparte e alla Corte, rivelando l'identità del terzo, non appena ha luogo il finanziamento.
- 2 Nel rispetto delle norme in materia di segreto professionale eventualmente applicabili, il tribunale può richiedere alla parte che si avvale del finanziamento di rivelare tutte le informazioni che ritiene opportune in relazione a tale finanziamento e all'ente finanziatore.

26. POTERI DEGLI ARBITRI

- 1 In conformità con le disposizioni del presente Regolamento, gli arbitri con-

ducono il procedimento arbitrale nel modo che ritengono opportuno nel caso di specie, evitando ritardi o spese inutili in modo da garantire una rapida ed efficace risoluzione della controversia, sempre nel rispetto del principio di uguaglianza delle parti e dando a ciascuna di esse sufficienti opportunità di far valere i propri diritti.

- 2** I poteri degli arbitri includono, ma non si limitano, a quanto segue:
- a)** Modificare il calendario procedurale, abbreviare o prorogare qualsiasi termine stabilito nel presente Regolamento, concordato tra le parti, o fissato dagli arbitri, anche quando tale termine è scaduto.
 - b)** Decidere in merito alla separazione in più fasi del procedimento.
 - c)** Decidere, come questione preliminare e con lodo, sulle eccezioni alla giurisdizione degli arbitri ai sensi dell'articolo 42.4 del presente Regolamento, nonché su qualsiasi domanda o eccezione che manifestamente sia infondata in diritto, adottando a tal fine tutte le misure procedurali che ritengano opportune.
 - d)** Determinare le norme applicabili alla causa, anche se non invocate dalle parti, a condizione che le parti abbiano la possibilità di essere sentite sulla loro applicabilità.
 - e)** Decidere sull'ammissibilità, pertinenza e utilità delle prove ed escludere con decisione motivata qualsiasi prova irrilevante, inutile o ripetitiva, o che per qualsiasi altro motivo essi ritengano inammissibile.
 - f)** Decidere i tempi e le modalità di presentazione delle prove.
 - g)** Decidere, anche d'ufficio, sull'assunzione delle prove.
 - h)** Valutare le prove e ripartire l'onere della prova, nonché desumere argomenti di prova contro una parte in funzione della condotta di quest'ultima o dei suoi difensori.
 - i)** Gestire le udienze con le modalità che ritengono più opportune.
 - j)** Decidere in merito all'ammissibilità di qualsiasi integrazione, ampliamento o modifica delle memorie delle parti sul merito, tenendo conto del momento in cui queste vengono richieste.
 - k)** Ordinare a una delle parti di esibire agli arbitri e alle altre parti documenti o copie di documenti in suo possesso.
 - l)** Ordinare a una delle parti di mettere a disposizione degli arbitri, delle altre parti o degli esperti nominati dalle parti qualsiasi cosa mobile o immobile di cui abbia il controllo, compresi documenti, beni e campioni.
 - m)** Adottare misure per proteggere i segreti commerciali o qualsiasi altro tipo di informazioni riservate.
 - n)** Richiedere ad una parte ulteriori informazioni in merito al finanziamento o a fondi vincolati all'esito dell'arbitrato.
 - o)** Adottare misure volte a mantenere l'integrità del procedimento, comprese ammonizioni scritte o verbali ai difensori.

- p) Tenere conto della condotta delle parti e dei loro difensori in sede di liquidazione delle spese.

27. NORME PROCEDURALI

- 1 Non appena il tribunale arbitrale sia formalmente costituito, e a condizione che le parti abbiano versato gli anticipi richiesti, la Corte trasmette il fascicolo della causa agli arbitri.
- 2 In conformità alle disposizioni del presente Regolamento, gli arbitri possono condurre il procedimento arbitrale nel modo che ritengono opportuno, nel rispetto del diritto di ciascuna parte di essere sentita, del principio di uguaglianza delle parti e del diritto di replica e offrendo a ciascuna delle parti sufficienti opportunità di far valere i propri diritti.
- 3 Le parti possono, di comune accordo e per iscritto, concordare modifiche alle disposizioni del titolo V del presente Regolamento. Gli arbitri devono ottemperare a tali modifiche, e condurre il procedimento secondo quanto concordato dalle parti.
- 4 Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, gli arbitri conducono e disciplinano il procedimento arbitrale mediante ordinanze procedurali, se del caso previa consultazione delle parti.
- 5 Copia della corrispondenza, delle osservazioni e dei documenti che una parte trasmette al tribunale è inviata simultaneamente dall'altra parte e alla Corte. La stessa norma si applica alla corrispondenza e alle decisioni che il tribunale arbitrale indirizza alle parti o a una parte.
- 6 Tutti coloro che partecipano al procedimento arbitrale devono agire nel rispetto dei principi di riservatezza e buona fede. Si impegnano inoltre a svolgere le loro funzioni in conformità con il Codice di buone pratiche arbitrali del *Club Español del Arbitraje* (2019). Le parti e i loro difensori devono evitare inutili ritardi del procedimento e la loro condotta può essere presa in considerazione dal tribunale nella liquidazione delle spese.

28. LEGGE APPLICABILE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

- 1 Gli arbitri decidono secondo le norme di legge scelte dalle parti o, in mancanza di queste, secondo le norme di legge che ritengono appropriate.
- 2 Gli arbitri possono deliberare in via equitativa, vale a dire *ex aequo et bono* o come *amiable compositeur*, solo se espressamente autorizzati dalle parti.

- 3** In ogni caso, gli arbitri decidono in conformità alle disposizioni del contratto e tenendo conto degli usi commerciali applicabili al caso.

29. RINUNCIA TACITA ALL'IMPUGNAZIONE

- 1** Se una parte, venuta a conoscenza della violazione di una disposizione del presente Regolamento, della clausola arbitrale o delle regole concordate per lo svolgimento del procedimento, procede con l'arbitrato senza contestarla tempestivamente, si ritiene che abbia rinunciato a presentare qualsiasi impugnazione sulla base di tale violazione.

VI. FASE ISTRUTTORIA

30. ATTO DI MISSIONE

- 1** Non appena ricevuto il fascicolo dalla Corte, gli arbitri, sentite le parti, emettono l'atto di missione che deve contenere, quantomeno, le seguenti indicazioni:
 - a)** Il nome completo, l'indirizzo e ulteriori recapiti di ciascuna parte e di chi li rappresenta nel procedimento arbitrale.
 - b)** L'indirizzo al quale possono validamente effettuarsi le notifiche e comunicazioni durante l'arbitrato e i mezzi di comunicazione da utilizzarsi.
 - c)** Una descrizione sommaria delle domande presentate dalle parti e delle relative pretese, insieme alla quantificazione di ciascuna domanda determinata nel suo ammontare e, per quanto possibile, una stima del valore di ciascuna pretesa.
 - d)** Un elenco delle questioni controverse da risolvere, salvo che il tribunale non lo ritenga inopportuno.
 - e)** Nome completo, indirizzo e ulteriori recapiti di ciascuno degli arbitri.
 - f)** La lingua e la sede o il luogo dell'arbitrato.
 - g)** La legge applicabile al merito della controversia ovvero, se del caso, l'indicazione che questa deve essere risolta in via equitativa.
- 2** L'atto di missione deve essere emesso dagli arbitri entro 30 giorni dalla ricezione del fascicolo da parte della Corte. La Corte può prorogare tale termine su richiesta motivata degli arbitri o d'ufficio.
- 3** Una volta emesso l'atto di missione, le parti non possono presentare nuove domande che eccedano i limiti fissati nell'atto di missione, salvo autorizzazione degli arbitri che, nel decidere su tali richieste, tengono conto della na-

tura delle nuove domande, dello stato del procedimento nonché di ogni altra circostanza rilevante.

- 4 Insieme all'atto di missione, o immediatamente a seguire, gli arbitri emettono una prima ordinanza procedurale che stabilisce, fra l'altro, il calendario procedurale. Il calendario procedurale è stabilito sentite le parti tramite conferenza telefonica, videoconferenza, riunione, scambio di corrispondenza o qualsiasi altro mezzo che gli arbitri ritengano opportuno a tal fine.
- 5 Gli arbitri possono modificare il calendario procedurale tutte le volte in cui lo ritengono necessario e nella portata che ritengono necessaria.

31. DOMANDA

- 1 Stabilito il calendario procedurale, laddove non diversamente specificato, gli arbitri concedono all'attore un termine di 30 giorni per presentare la sua domanda.
- 2 Nella domanda l'attore deve indicare:
 - a) Le sue specifiche pretese.
 - b) I fatti e i fondamenti giuridici su cui si fondano le sue pretese.
 - c) Un elenco delle prove delle quali intende avvalersi.
- 3 Inoltre, la domanda deve essere accompagnata da tutti i documenti, le dichiarazioni testimoniali e le relazioni peritali dei quali intende avvalersi a sostegno delle sue pretese.

32. RISPOSTA ALLA DOMANDA

- 1 Entro il termine previsto nel calendario procedurale o, in mancanza di questo, entro un termine di 30 giorni dal giorno successivo alla ricezione della domanda, l'altra parte può presentare una risposta alla domanda, che deve essere conforme al disposto di cui all'articolo precedente relativo alla domanda.
- 2 La mancata risposta alla domanda non impedisce la normale prosecuzione del procedimento.

33. DOMANDA RICONVENZIONALE

- 1 Nel medesimo atto di risposta alla domanda, o in uno separato laddove previsto, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale, che deve contenere gli elementi richiesti per la domanda.

- 2 Entro il termine previsto nel calendario procedurale o, in mancanza di questo, entro un termine di 30 giorni dal giorno successivo alla ricezione della risposta alla domanda, l'altra parte può presentare una domanda riconvenzionale, che deve contenere gli elementi richiesti per la domanda.
- 3 Salvo che il tribunale decida diversamente, dopo la presentazione delle memorie principali (*i.e.*, domanda e risposta o domanda riconvenzionale e risposta alla domanda riconvenzionale) nessuna parte può presentare memorie scritte sul merito della controversia o fornire prove senza la previa autorizzazione del tribunale.

34. NUOVE DOMANDE

- 1 La formulazione di nuove domande richiede l'autorizzazione degli arbitri che, nel decidere al riguardo, tengono conto della natura delle nuove domande, dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

35. ALTRE MEMORIE

- 1 Gli arbitri decidono se le parti sono tenute a presentare altre memorie scritte oltre a quelle di domanda e risposta, come la replica e la controreplica, e fissano i termini per la loro presentazione e le regole per la ripartizione dell'onere della prova tra le successive memorie scritte.

36. PROVE

- 1 Nel caso in cui si sia stabilito di procedere con un unico scambio di memorie scritte, l'attore dispone di un termine di 10 giorni dalla risposta alla domanda per produrre ulteriori prove atte a confutare le prove presentate dal convenuto in tale memoria. Il convenuto, a sua volta, dispone di un termine di 10 giorni dalla suddetta data per fornire prove, limitatamente a quanto strettamente necessario per confutare le prove supplementari fornite dall'attore. Gli arbitri possono sostituire questa procedura documentale con un'udienza, che deve tenersi in ogni caso se richiesto da tutte le parti.
- 2 Su ciascuna parte incombe l'onere di provare i fatti su cui si fondano le proprie pretese o difese.
- 3 Gli arbitri decidono, con ordinanza procedurale, sull'ammissibilità, pertinenza e utilità delle prove presentate dalle parti o richieste d'ufficio, sentite le parti.
- 4 Il procedimento istruttorio è condotto secondo il principio per cui ciascuna parte ha diritto a conoscere con ragionevole anticipo le prove su cui l'altra parte fonda le proprie affermazioni.

- 5 In qualsiasi momento del procedimento, gli arbitri possono richiedere alle parti di produrre documenti o altre prove che devono essere presentati entro il termine stabilito a tal fine.
- 6 Se una prova è nel possesso o sotto il controllo di una parte e questa si rifiuta ingiustificatamente di produrla o di consentire l'accesso ad essa, gli arbitri possono trarre da tale condotta le conclusioni che ritengono opportune in relazione ai fatti oggetto di prova.
- 7 Gli arbitri valutano le prove liberamente, secondo il loro prudente apprezzamento.

37. UDIENZE

- 1 Gli arbitri possono decidere sulla controversia esclusivamente sulla base dei documenti e delle altre prove prodotte dalle parti, salvo che una di esse richieda che si celebri un'udienza.
- 2 Per la celebrazione di un'udienza, gli arbitri convocano le parti con ragionevole anticipo per assicurare la loro presenza nel giorno e nel luogo stabiliti.
- 3 L'udienza può svolgersi anche se una delle parti, convocata con il dovuto anticipo, non compaia senza giusta causa.
- 4 La gestione delle udienze è affidata esclusivamente all'arbitro unico o al presidente del tribunale arbitrale.
- 5 Con congruo preavviso e previa consultazione delle parti, gli arbitri stabiliscono, mediante ordinanza procedurale, le modalità di svolgimento dell'udienza, le modalità di audizione dei testimoni o dei periti e l'ordine di comparizione degli stessi.
- 6 Le udienze si svolgono a porte chiuse, salvo diverso accordo tra le parti.

38. TESTIMONI

- 1 Ai fini del presente Regolamento, per testimone si intende qualsiasi soggetto che fornisca dichiarazioni rispetto alla sua conoscenza di qualsiasi questione di fatto, sia egli parte o meno dell'arbitrato. Le parti o i loro difensori possono interrogare potenziali testimoni allo scopo di preparare la loro testimonianza (scritta o orale), a condizione che ciò non sia proibito dalle leggi applicabili.
- 2 Gli arbitri possono consentire ai testimoni di rendere la loro testimonianza per iscritto, ferma restando la possibilità che questi siano sentiti anche din-

nanzi agli arbitri e in presenza delle parti, oralmente o con un mezzo di comunicazione che renda non necessaria la loro presenza. La testimonianza orale deve in ogni caso aver luogo ogniqualvolta una delle parti lo richieda e gli arbitri così concordino.

- 3** Se un testimone chiamato a comparire in udienza per prestare testimonianza non vi compare senza giusta causa, gli arbitri possono tenerne conto nella valutazione della prova e, se del caso, considerare la dichiarazione testimoniale scritta come non prestata, secondo il loro prudente apprezzamento in relazione alle circostanze del caso.
- 4** Ciascuna parte può rivolgere al testimone qualsiasi domanda che ritenga opportuna, sotto la direzione degli arbitri per quanto attiene alla pertinenza e utilità di tali domande. Gli arbitri possono altresì rivolgere domande al testimone in qualsiasi momento.

39. PERITI

- 1** Ciascun perito deve essere obiettivo e indipendente. Tanto nella dichiarazione di accettazione dell'incarico quanto nella relazione peritale, ciascun perito deve dichiarare espressamente di possedere tali requisiti. Allo stesso tempo, questi deve rendere nota qualsiasi circostanza che possa dare adito a dubbi circa la propria obiettività e indipendenza.
- 2** Nessun perito può avere interessi economici legati all'esito dell'arbitrato.
- 3** Dopo aver depositato la propria relazione peritale, ciascun perito, se richiesto da una delle parti e se gli arbitri lo ritengono opportuno, deve comparire in udienza per consentire alle parti e agli arbitri di esaminarlo sul contenuto della relazione. Nel caso in cui il perito sia stato nominato dagli arbitri, le parti possono rivolgersi ad altri periti affinché esprimano il loro parere sulle questioni oggetto della controversia.
- 4** L'esame dei periti può essere effettuato successivamente o contemporaneamente, in modalità di confronto, secondo quanto stabilito dagli arbitri.

40. NOMINA DA PARTE DEGLI ARBITRI

- 1** Gli arbitri, dopo aver consultato le parti, possono nominare uno o più periti per fornire pareri su questioni specifiche.
- 2** Gli arbitri hanno altresì facoltà di richiedere a ciascuna delle parti di consentire ai periti nominati dagli arbitri di accedere alle informazioni pertinenti o a qualsiasi documento, bene o prova che questi debbano esaminare.

- 3 Gli arbitri trasmettono alle parti la relazione del perito da essi nominato, al fine di consentire loro di presentare tutte le osservazioni che ritengano opportune su tale relazione durante la fase delle conclusioni. Le parti hanno diritto ad esaminare qualsiasi documento citato dal perito nella sua relazione.
- 4 Gli onorari e le spese di tutti i periti nominati dagli arbitri si considerano costi dell'arbitrato.

41. CONCLUSIONI

- 1 Dopo la conclusione dell'udienza, ovvero, nel caso di procedimento documentale, dopo la ricezione dell'ultima memoria di parte, gli arbitri, nel termine fissato nel calendario procedurale o, in mancanza di questo, entro un termine di 15 giorni, richiedono alle parti di presentare simultaneamente le loro conclusioni per iscritto.
- 2 Gli arbitri possono sostituire la procedura di presentazione di conclusioni scritte con conclusioni orali in udienza, la quale deve celebrarsi in ogni caso ove richiesto da tutte le parti.

42. ECCEZIONI SULLA COMPETENZA

- 1 Gli arbitri decidono sulla propria competenza, comprese le eccezioni sull'esistenza o validità della clausola arbitrale o di qualsiasi altro elemento il cui esame impedisca di entrare nel merito della controversia.
- 2 A tal fine, una clausola arbitrale che fa parte di un contratto è considerata un accordo indipendente dalle altre clausole contrattuali. La decisione degli arbitri sulla nullità del contratto non comporta di per sé la nullità della clausola arbitrale.
- 3 Di norma, le eccezioni sulla competenza degli arbitri devono essere formulate nella risposta alla domanda di arbitrato ovvero, al più tardi, nel primo scritto di contestazione della domanda ovvero, se dal caso, nella risposta alla domanda riconvenzionale, e non sospendono il procedimento.
- 4 Di norma, le eccezioni sulla competenza degli arbitri sono risolte, sentite tutte le parti, come questione preliminare mediante lodo. Possono altresì essere risolte con decisione motivata nel lodo finale una volta concluso il procedimento.

43. CONTUMACIA

- 1 Se l'attore non presenta la sua domanda entro il termine previsto senza giusta causa, il procedimento si considera concluso.
- 2 Se il convenuto o l'attore riconvenzionale non presenta la sua risposta entro il termine previsto senza giusta causa, viene ordinata la prosecuzione del procedimento.
- 3 Se una delle parti, debitamente convocata, non si presenta all'udienza senza giusta causa, gli arbitri sono autorizzati a proseguire l'arbitrato.
- 4 Se una delle parti a cui è stato debitamente richiesto di presentare documenti, non adempie entro i termini stabiliti senza giusta causa, gli arbitri possono emettere il lodo sulla base delle prove a loro disposizione.

44. MISURE CAUTELARI

- 5 Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri possono, su richiesta di una delle parti, adottare qualsiasi misura cautelare che ritengano necessaria, tenuto conto delle circostanze del caso e, in particolare, del *fumus boni iuris*, e del *periculum in mora* e delle conseguenze che possono derivare dall'adozione o dal rigetto di tali misure. La misura cautelare deve essere proporzionata allo scopo perseguito ed essere la meno gravosa per conseguirlo.
- 6 Gli arbitri possono esigere che la parte che richiede l'adozione di una misura cautelare fornisca una cauzione sufficiente, inclusa una controgaranzia fornita nelle modalità ritenute sufficienti dal tribunale.
- 7 Gli arbitri decidono sulle misure cautelari dopo aver sentito tutte le parti interessate, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 45.
- 8 L'adozione di misure cautelari può assumere la forma di un'ordinanza procedurale o, su richiesta di una delle parti, di un lodo.

45. ORDINANZE PRELIMINARI *INAUDITA ALTERA PARTE*

- 1 Salvo diverso accordo tra le parti, ciascuna parte, nel momento in cui richiede una misura cautelare può, senza notificarla alle altre parti, richiedere l'emissione di un'ordinanza preliminare *inaudita altera parte*, con la quale gli arbitri ordinano ad una parte di astenersi temporaneamente da qualsiasi azione che possa pregiudicare l'attuazione della misura cautelare richiesta.

- 2 Gli arbitri possono emettere tale ordinanza preliminare ove ritengano che la notifica preventiva dell'istanza di misura cautelare comporti il rischio che l'attuazione della misura stessa possa essere pregiudicata.
- 3 Gli arbitri esaminano le circostanze di cui all'articolo 44.1, valutando in particolare se è probabile che il *periculum in mora* si concretizzi nel caso in cui tale ordinanza preliminare *inaudita altera parte* non venga emessa.
- 4 Immediatamente dopo aver accolto o rigettato l'istanza di emissione di un'ordinanza preliminare *inaudita altera parte*, gli arbitri provvedono a notificare a tutte le parti la richiesta di attuazione di misure cautelari e di emissione dell'ordinanza preliminare, l'ordinanza preliminare stessa, laddove venga emessa, così come tutta la relativa corrispondenza, compresa la trascrizione di eventuali comunicazioni verbali.
- 5 Allo stesso tempo, gli arbitri concedono alla parte nei confronti della quale è stata emessa l'ordinanza preliminare la possibilità di proporre impugnazione contro quest'ultima nel minor tempo possibile.
- 6 Gli arbitri decidono senza ritardo sulle impugnazioni presentate contro tale ordinanza preliminare.
- 7 Una volta che l'ordinanza preliminare in questione sia stata notificata alla parte nei confronti della quale è stata emessa e quest'ultima abbia avuto la possibilità di opporvisi, gli arbitri possono adottare una misura cautelare che ratifichi o modifichi l'ordinanza preliminare. Nel caso in cui non venga disposta alcuna misura cautelare, l'ordinanza preliminare perde efficacia decorsi 20 giorni dalla sua emissione.
- 8 Un'ordinanza preliminare è vincolante per le parti, ma non può di per sé formare oggetto di esecuzione innanzi al giudice ordinario. Tale ordinanza preliminare non costituisce un lodo.

46. CHIUSURA DELLA FASE ISTRUTTORIA

- 9 Gli arbitri dichiarano chiusa la fase istruttoria quando ritengono che le parti abbiano avuto sufficienti opportunità di presentare e discutere le proprie pretese. Dopo tale data non possono essere presentate memorie, argomentazioni o prove salvo che gli arbitri, in funzione di circostanze eccezionali, non lo autorizzino.

VII. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E PRONUNCIA DEL LODO

47. TERMINE PER L'EMISSIONE DEL LODO

- 1 Salvo diversa pattuizione delle parti, gli arbitri decidono sulle rispettive pretese entro tre mesi dalla precisazione delle conclusioni o, se del caso, dopo la presentazione dell'ultima memoria scritta sul merito.
- 2 Attraverso l'applicazione del presente Regolamento, le parti conferiscono agli arbitri la facoltà di prorogare il termine per la pronuncia del lodo per un periodo non superiore a tre mesi, al fine di portare a termine adeguatamente il compito loro affidato. Gli arbitri si adoperano al fine di evitare dilazioni. In ogni caso, il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato di comune accordo tra tutte le parti.
- 3 Fermo restando quanto sopra, in circostanze eccezionali, la Corte può, su richiesta motivata degli arbitri o delle parti, ovvero d'ufficio, prorogare il termine per la pronuncia del lodo.
- 4 Nel caso in cui un arbitro venga sostituito durante l'ultimo mese del termine utile ai fini della pronuncia del lodo, tale termine è automaticamente prorogato di altri 30 giorni. Laddove tale sostituzione renda necessaria la ripetizione di alcune fasi dell'istruttoria, oltre alla proroga di 30 giorni di cui sopra, il termine per la pronuncia del lodo è altresì automaticamente prorogato dello stesso tempo impiegato in precedenza per lo svolgimento delle fasi dell'istruttoria che devono essere ripetute.
- 5 Il termine per la pronuncia del lodo non scade per il mero decorso del tempo, ma solo in seguito ad intimazione di una delle parti indirizzata agli arbitri. Una volta intimati, gli arbitri hanno un termine di grazia di 15 giorni per la tempestiva pronuncia del lodo.

48. DELIBERAZIONE, FORMA, CONTENUTO E NOTIFICA DEL LODO

- 1 Gli arbitri decidono sulla controversia in un unico lodo o in tanti lodi parziali quanti ritengono necessari. Tutti i lodi si considerano resi nella sede dell'arbitrato e alla data indicata nel testo del lodo.
- 2 Il lodo deve essere reso per iscritto e firmato dagli arbitri. Nel caso di tribu-

nale in composizione collegiale, è sufficiente che il lodo sia sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri ovvero dal presidente, a condizione che siano indicate le ragioni per cui mancano le altre sottoscrizioni.

- 3** Il lodo deve essere motivato, salvo che le parti non abbiano diversamente convenuto o che si tratti di lodo pronunciato per accordo tra le parti.
- 4** In caso di tribunale in composizione collegiale, il lodo è adottato in seguito ad un processo deliberativo e all'unanimità o a maggioranza degli arbitri. In assenza di maggioranza decide il presidente del tribunale.
- 5** Le deliberazioni del tribunale arbitrale sono segrete. L'obbligo di segretezza sussiste anche dopo la conclusione del procedimento.
- 6** Finalizzata la bozza del lodo e raggiunta una decisione, a maggioranza o da parte del presidente, ciascun arbitro può esprimere il proprio parere in un'opinione dissenziente. A tal fine, gli arbitri dissenzienti devono inviare il testo definitivo dei loro pareri agli arbitri che compongono la maggioranza, almeno sette giorni prima della data fissata dal presidente per sottoporre il lodo alla Corte per l'esame di cui all'articolo 49. Non è ammessa la pronuncia di pareri dissenzienti oltre il suddetto termine. Alla luce del parere o dei pareri dissenzienti, gli arbitri che compongono la maggioranza, o se del caso il presidente, possono riconsiderare la loro decisione o motivare nel lodo il loro disaccordo.
- 7** Il lodo è reso in tante copie originali quante sono le parti che hanno partecipato all'arbitrato, più un'ulteriore copia originale che è depositata negli archivi della Corte.
- 8** Il lodo può essere autenticato su richiesta di una o più parti, le quali si fanno carico delle spese notarili a ciò necessarie.
- 9** Gli arbitri notificano il lodo alle parti per mezzo della Corte, consegnando a ciascuna di esse una copia firmata secondo le modalità stabilite nell'articolo 3. La stessa regola si applica a qualsiasi correzione, chiarimento o integrazione del lodo.
- 10** Nel caso in cui siano stati presentati uno o più pareri dissenzienti, la Corte provvede a notificarli alle parti insieme al lodo, a condizione che la legge della sede o del luogo dell'arbitrato non lo impedisca e che le disposizioni di cui al paragrafo 6 siano state rispettate.

49. ESAME PRELIMINARE DEL LODO DA PARTE DELLA CORTE

- 1** Almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per l'emissione del lodo, l'arbitro unico o il presidente trasmette una bozza del lodo alla Corte. Nel caso in cui un arbitro abbia espresso un parere dissenziente ai sensi dell'articolo 48.6, il presidente lo allega alla bozza del lodo.
- 2** La Corte può proporre modifiche formali al lodo e verificare che l'opinione dissenziente sia conforme ai principi della segretezza delle deliberazioni e del rispettoso dissenso dalla maggioranza.
- 3** Allo stesso modo e sempre nel rispetto della libertà di decisione degli arbitri, la Corte può richiamare la loro attenzione su aspetti relativi al merito della controversia, nonché alla determinazione e alla ripartizione delle spese.
- 4** L'esame preventivo della Corte non comporta che questa assuma alcuna responsabilità rispetto al contenuto del lodo.

50. LODO PER ACCORDO TRA LE PARTI

- 1** Nel caso in cui durante il procedimento arbitrale le parti raggiungano un accordo che pone fine in tutto o in parte alla controversia, gli arbitri dispongono la chiusura del procedimento in relazione alle questioni non più controverse e, se entrambe le parti lo richiedono e gli arbitri non ravvisano alcuna ragione per opporvisi, formalizzano tale accordo in un lodo nei termini concordati dalle parti. In tal caso e salvo diverso accordo tra le parti, gli arbitri applicano i criteri di ripartizione delle spese di cui all'articolo 55.

51. CORREZIONE, CHIARIMENTO E INTEGRAZIONE DEL LODO

- 1** Nei 10 giorni successivi alla notifica del lodo, salvo che le parti abbiano concordato un termine diverso, ciascuna di esse può chiedere agli arbitri:
 - a)** La correzione di qualsiasi errore di calcolo, riproduzione, tipografia o di natura analoga.
 - b)** Il chiarimento di un punto o di una parte specifica del lodo.
 - c)** L'integrazione del lodo per quanto riguarda le domande presentate ma non decise.
- 2** Sentite le altre parti in un termine di 10 giorni, gli arbitri emettono la relativa decisione mediante lodo entro 20 giorni.
- 3** Entro i termini di cui ai paragrafi precedenti, gli arbitri possono procedere d'ufficio alla correzione degli errori di cui al paragrafo 1, lettera a).

52. EFFICACIA DEL LODO

- 1 Il lodo è vincolante per le parti. Le parti si impegnano a darne esecuzione senza ritardo.
- 2 Nel caso in cui nella sede dell'arbitrato sia possibile presentare un ricorso nel merito o su uno o più punti della controversia, si considera che, sottoponendosi al presente Regolamento arbitrale, le parti abbiano rinunciato a tali ricorsi, sempre che tale rinuncia sia giuridicamente valida.

53. ALTRE FORME DI RISOLUZIONE

- 1 Il procedimento arbitrale può anche concludersi:
 - a) Per rinuncia dell'attore, salvo che il convenuto non vi si opponga e gli arbitri riconoscano il suo legittimo interesse ad ottenere una risoluzione definitiva della controversia.
 - b) Quando le parti lo decidano di comune accordo.
 - c) Quando, a giudizio degli arbitri, la prosecuzione del procedimento risulti inutile o impossibile.

54. TENUTA E CONSERVAZIONE DEL FASCICOLO ARBITRALE

- 1 La Corte è responsabile della tenuta e della conservazione del fascicolo arbitrale.
- 2 Trascorsi tre anni dall'emissione del lodo, viene meno l'obbligo di conservazione del fascicolo e dei relativi documenti, ad eccezione del lodo che deve essere conservato per un periodo di 30 anni.
- 3 Durante il periodo in cui incombe sulla Corte l'obbligo di conservazione del fascicolo arbitrale, ciascuna delle parti può chiedere lo stralcio e la restituzione, a proprie spese, di tutti i documenti originali da essa prodotti.

55. COSTI

- 1 Gli arbitri decidono nel lodo sulle spese dell'arbitrato. Qualsiasi condanna al pagamento delle spese deve essere motivata.
- 2 Di norma, la pronuncia sulle spese riflette la vittoria e la soccombenza delle rispettive pretese delle parti, salvo che queste abbiano stabilito un criterio diverso per la ripartizione dei costi o che, date le circostanze del caso, gli arbitri ritengano inappropriato applicare tale principio generale. Nel decidere sulle spese gli arbitri possono tener conto di tutte le circostanze del caso, compresa

la cooperazione delle parti, o il difetto di essa, per consentire l'efficiente svolgimento del procedimento, evitando ritardi e costi inutili.

- 3** I costi dell'arbitrato comprendono:
 - a)** I diritti di registrazione e le spese amministrative della Corte ai sensi dell'Allegato I (Diritti della Corte) e, se del caso, le spese di noleggio di strutture e attrezzature per l'arbitrato;
 - b)** Gli onorari e le spese degli arbitri, stabiliti o approvati dalla Corte conformemente all'Allegato II (Onorari e spese degli arbitri);
 - c)** Gli onorari dei periti eventualmente nominati dagli arbitri; e
 - d)** Le spese ragionevolmente sostenute dalle parti nel corso dell'arbitrato; esse comprendono, fra le altre voci, le spese di rappresentanza legale, gli onorari dei periti nominati dalle parti e le spese di viaggio di difensori, testimoni e periti.
- 4** Le spese ragionevolmente sostenute dagli arbitri in relazione al procedimento sono considerate parte delle spese processuali; tali spese sono sostenute dalle parti e la Corte può richiedere a tal fine anticipi supplementari.

56. ONORARI DEGLI ARBITRI

- 1** La Corte stabilisce gli onorari degli arbitri ai sensi dell'Allegato II (Onorari e spese degli arbitri), tenendo conto del tempo impiegato dagli arbitri e di qualsiasi altra circostanza rilevante, come la conclusione anticipata del procedimento arbitrale per accordo tra le parti. Può inoltre provvedere alla riduzione degli onorari dovuti ad un arbitro, laddove questi abbia svolto le sue funzioni senza la dovuta diligenza o violato i suoi obblighi.
- 2** Gli arbitri non possono ricevere alcun pagamento direttamente dalle parti.
- 3** La correzione, il chiarimento o l'integrazione del lodo ai sensi dell'articolo 51 non comporta spese supplementari, salvo che la Corte non ravvisi circostanze particolari che lo giustificino. In tal caso, gli onorari supplementari sono compresi tra lo 0,5% e il 3% degli onorari di ciascun arbitro.

57. RISERVATEZZA

- 1** Salvo patto contrario tra le parti, la Corte e gli arbitri sono tenuti a mantenere la riservatezza sull'arbitrato e sul lodo.
- 2** Gli arbitri potranno ordinare le misure che ritengono opportune per proteggere segreti commerciali o industriali o qualsiasi altra informazione riservata.

- 3 Le deliberazioni del tribunale arbitrale e le comunicazioni tra la Corte e gli arbitri relative allo scrutinio o alla revisione del lodo sono segrete.

58. PUBBLICAZIONE

- 1 La Corte pubblica sul proprio sito internet un elenco dei casi dalla stessa amministrati, indicando:
 - a) Un riferimento anonimo alla natura delle parti;
 - b) I nomi degli arbitri, il loro ruolo all'interno del tribunale arbitrale e le modalità con cui sono stati nominati;
 - c) Le ricusazioni, se ve ne sono state, e l'esito delle stesse;
 - d) I segretari amministrativi, ove presenti;
 - e) I difensori delle parti;
 - f) Il tipo di contratto, il diritto applicabile, la lingua e la sede dell'arbitrato;
 - g) La data di inizio dell'arbitrato, quella di emissione dell'atto di missione o della prima ordinanza procedurale e quella del lodo; e
 - h) La data di emissione del lodo, se è pubblico, o le ragioni della sua riservatezza.
- 2 La Corte pubblica i lodi emessi entro un breve periodo di tempo dalla loro approvazione, rendendo anonimi i nomi delle parti, ma mantenendo i nomi degli arbitri e dei difensori.
- 3 Se una delle parti si oppone espressamente alla pubblicazione o se secondo la Corte sussistono fondati motivi che giustificano la riservatezza, la Corte può pubblicare per lo meno un riassunto anonimo o un estratto parzialmente oscurato dei lodi, conservando i nomi degli arbitri e dei difensori.
- 4 La Corte pubblica – in forma oscurata e rendendo anonimi i nomi delle parti e degli arbitri – le decisioni motivate sulla ricusazione e sulla sostituzione degli arbitri.

59. RESPONSABILITÀ

- 1 Né la Corte né gli arbitri sono responsabili per qualsiasi atto od omissione relativi ad un arbitrato amministrato dalla Corte, a meno che ne sia dimostrata la malafede, l'imprudenza o il dolo.

VIII. PROCEDURA ACCELERATA

60. PROCEDURA ACCELERATA

- 1 La procedura accelerata si applica a condizione che:
 - a) L'importo massimo totale della controversia sia pari o inferiore a euro 1.000.000, tenendo conto della domanda e di eventuali domande riconvenzionali.
 - b) Le parti della clausola arbitrale non abbiano espressamente convenuto di escluderne l'applicazione.
 - c) Le parti abbiano così concordato, indipendentemente dalla data della clausola arbitrale e dall'ammontare della controversia.
- 2 Ogni opposizione all'applicazione della procedura accelerata deve essere formulata nella domanda di arbitrato o nella risposta; la decisione finale spetta alla Corte.
- 3 In deroga alle disposizioni che precedono, la Corte può decidere di non applicare la procedura accelerata in considerazione delle circostanze del caso.
- 4 La procedura accelerata è decisa da un arbitro unico, indipendentemente da quanto previsto nella clausola arbitrale, a meno che la Corte, tenuto conto delle circostanze del caso e sentite le parti, disponga la designazione di un tribunale arbitrale.
- 5 Se le parti non comunicano la nomina dell'arbitro unico di comune accordo ai sensi dell'articolo 12.1 del presente Regolamento, o se gli arbitri nominati dalle parti non comunicano la nomina del presidente entro il termine di cui all'articolo 13.3, la nomina è effettuata dalla Corte a propria discrezione.
- 6 Non è necessario redigere un atto di missione.
- 7 Entro 20 giorni dalla consegna del fascicolo all'arbitro, ha luogo una conferenza telefonica per organizzare in maniera efficiente il procedimento.
- 8 L'arbitro può modificare qualsiasi termine previsto dal presente Regolamento.
- 9 L'arbitro può limitare il numero, l'estensione e la portata delle memorie scritte.
- 10 L'arbitro può concordare, sentite le parti, che il caso sia trattato esclusivamente su base documentale.

- 11 Nella procedura accelerata, l'arbitro non può prorogare il termine per l'emana-
zione del lodo in applicazione dell'articolo 47.2. Gli articoli 47.3, 47.4 e 47.5
si applicano alla procedura accelerata.

IX. ARBITRO D'URGENZA

61. ARBITRO D'URGENZA

- 1 Salvo diverso accordo tra le parti, ciascuna parte può, in qualsiasi momento
prima della consegna del fascicolo agli arbitri, richiedere la nomina di un
arbitro d'urgenza.
- 2 L'arbitro d'urgenza ha solamente la facoltà di adottare misure cautelari, ordi-
nanze preliminari, misure per la messa in sicurezza o per l'assunzione anti-
cipata delle prove che per loro natura o per le circostanze non possono atten-
dere il momento della consegna del fascicolo al tribunale arbitrale ("Misure
cautelari").

62. RICHIESTA DELL'ARBITRO D'URGENZA

- 1 La parte che richiede l'intervento dell'arbitro d'urgenza deve presentare la
richiesta per iscritto alla Corte, usando preferibilmente i mezzi di comunica-
zione elettronici abilitati.
- 2 L'istanza di nomina dell'arbitro d'urgenza deve contenere:
 - a) Il nome completo o la ragione sociale, l'indirizzo e altri dati rilevanti per
l'identificazione delle parti, nonché il modo più immediato per contattarle.
 - b) Il nome completo o la ragione sociale, l'indirizzo e altri dati rilevanti per
l'identificazione e il contatto delle persone che rappresenteranno la parte
che ha avviato il procedimento arbitrale d'urgenza.
 - c) L'indicazione del contenuto della clausola o delle clausole arbitrali invo-
cate.
 - d) Una breve descrizione della controversia tra le parti per la quale è stato
avviato il procedimento arbitrale.
 - e) L'indicazione delle Misure cautelari richieste.
 - f) I motivi alla base della richiesta delle Misure cautelari, nonché le ra-
gioni per cui si ritiene che l'inizio del procedimento e l'adozione delle
Misure cautelari non possa attendere la consegna del fascicolo al tribu-
nale arbitrale.

- g)** L'indicazione della sede e della lingua del procedimento e del diritto applicabile all'adozione delle Misure cautelari richieste.
- 3** Alla richiesta di nomina di un arbitro d'urgenza devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

 - a)** Copia della clausola arbitrale, qualunque sia la sua forma, o delle comunicazioni che provino l'esistenza di un accordo arbitrale.
 - b)** Prova del pagamento dei diritti di deposito e di amministrazione della Corte e, se del caso, dell'anticipo di fondi per gli onorari dell'arbitro d'urgenza applicabili, conformemente all'Allegato I (Diritti della Corte) e all'Allegato II (Onorari e spese degli arbitri).
 - c)** La parte che richiede la nomina di un arbitro d'urgenza può allegare tutti i documenti che ritiene pertinenti a sostegno della sua istanza.
 - d)** Nel caso in cui il volume della documentazione da presentare superi la capacità della casella di posta elettronica della Corte, la parte ricorrente deve presentare la propria istanza per raccomandata, fornendo copie in formato elettronico per la Corte, per l'arbitro d'urgenza e per coloro che potenzialmente saranno parte in arbitrato, siano o meno i soggetti nei cui confronti le Misure cautelari sono richieste.
 - e)** Se, per circostanze particolari o per la loro natura, alcuni dei documenti non possono essere trasmessi in formato elettronico, essi devono essere presentati nello stesso numero di copie nel formato in cui è possibile consegnarli.
- 4** La richiesta di un arbitro d'urgenza deve essere redatta nella lingua concordata per l'arbitrato o, in mancanza, nella lingua in cui è redatta la clausola arbitrale o, in mancanza, nella lingua in cui sono redatte le comunicazioni da cui si desume l'esistenza di una clausola compromissoria.
- 5** La sede o luogo dell'arbitrato nel procedimento arbitrale d'urgenza è quella concordata dalle parti per l'arbitrato o, in mancanza, quella indicata dalla Corte o, in mancanza, quella indicata dall'arbitro d'urgenza o, in mancanza, la città in cui ha sede la Corte.

63. TRASMISSIONE DELL'ISTANZA DI ARBITRO D'URGENZA

- 1** Il segretariato della Corte procede ad un esame formale del contenuto dell'istanza di arbitro d'urgenza e, se ritiene che le disposizioni del presente Titolo siano applicabili, trasmette immediatamente l'istanza e tutti i documenti ivi allegati alla parte nei cui confronti la domanda di Misure cautelari è rivolta.
- 2** L'istanza di nomina di un arbitro d'urgenza non sarà presa in considerazione qualora il tribunale arbitrale sia stato costituito e gli sia stato trasmesso il fascicolo arbitrale, qualora la Corte sia manifestamente incompetente ad

emettere le Misure cautelari richieste, ovvero qualora all'istanza di nomina dell'arbitro d'urgenza non sia stata allegata la prova del pagamento degli onorari di deposito e di amministrazione della Corte e, se del caso, dell'anticipo dei fondi degli onorari dell'arbitro d'urgenza.

64. NOMINA DELL'ARBITRO D'URGENZA

- 1** Se del caso, la Corte nomina l'arbitro d'urgenza a propria discrezione e nel più breve tempo possibile, non eccedente cinque giorni.
- 2** Prima della nomina, l'arbitro d'urgenza presenta alla Corte una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, disponibilità e accettazione. L'arbitro d'urgenza deve rimanere indipendente e imparziale rispetto alle parti per tutto il periodo in cui è chiamato a esercitare le proprie funzioni di arbitro d'urgenza.
- 3** La nomina dell'arbitro d'urgenza è notificata alle parti.
- 4** All'arbitro d'urgenza nominato è trasmesso il fascicolo arbitrale.
- 5** Dal momento della nomina dell'arbitro d'urgenza, tutte le comunicazioni relative al procedimento di adozione delle Misure cautelari devono essere indirizzate all'arbitro d'urgenza e devono sempre essere inviate in copia alla Corte e alle parti e/o ai loro rappresentanti.

65. RICUSAZIONE DELL'ARBITRO D'URGENZA

- 1** Le parti possono richiedere la ricusazione dell'arbitro d'urgenza entro tre giorni dalla notifica della sua nomina o da quando vengono a conoscenza dei fatti e delle circostanze che, a loro giudizio, possano fondare la richiesta di ricusazione.
- 2** La Corte, dopo aver concesso un congruo termine all'arbitro d'urgenza e alle altre parti per presentare osservazioni scritte sull'istanza di ricusazione, decide se accoglierla.
- 3** In caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, un nuovo arbitro d'urgenza è nominato conformemente alle disposizioni del presente Titolo.
- 4** Il procedimento per la nomina di un nuovo arbitro d'urgenza non sospende il procedimento, che prosegue fino al momento in cui è presa la decisione. Se, sulla base del calendario del procedimento, le parti dovessero presentare osservazioni scritte prima della nomina dell'arbitro d'urgenza, tali osservazioni saranno trasmesse alle altre parti e alla Corte, che le inserisce nel fascicolo arbitrale che sarà trasmesso al nuovo arbitro d'urgenza.

66. PROCEDURA DELL'ARBITRO D'URGENZA

- 1** L'arbitro d'urgenza può condurre il procedimento nelle modalità che ritiene più opportune, tenendo conto della natura e delle circostanze delle Misure cautelari richieste, prestando particolare attenzione a garantire alle parti una ragionevole opportunità di esercitare il diritto di essere sentiti e il diritto di replica.
- 2** A prescindere da quanto precede, salvo diverso accordo tra le parti, l'arbitro d'urgenza, tenuto conto della natura delle Misure cautelari richieste, può adottare la sua decisione senza sentire la parte nei confronti della quale le Misure cautelari sono state richieste.
- 3** Nel minor tempo possibile, intendendo come ragionevole un termine di due giorni dalla ricezione del fascicolo, l'arbitro d'urgenza predispone e sottopone alle parti e alla Corte il calendario del procedimento.
- 4** L'arbitro d'urgenza può, se lo ritiene opportuno, convocare le parti in udienza, che può tenersi dal vivo oppure attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione. In caso contrario, adotterà la sua decisione sulla base delle memorie e dei documenti depositati.

67. DECISIONE DELL'ARBITRO D'URGENZA

- 1** L'arbitro d'urgenza decide sulle Misure cautelari nel termine massimo di 15 giorni dal momento in cui gli è stato trasmesso il fascicolo. Tale termine può essere prorogato dalla Corte, d'ufficio o su richiesta dell'arbitro d'urgenza, tenuto conto delle circostanze concrete del caso.
- 2** Nella decisione, l'arbitro d'urgenza si pronuncia sulla propria competenza in merito all'adozione delle Misure cautelari richieste, concede la misura se lo ritiene opportuno, determina se richiedere la costituzione di una garanzia per l'efficacia delle Misure cautelari e decide sulle spese processuali, che comprendono i diritti amministrativi della Corte, gli onorari e le spese dell'arbitro d'urgenza e le spese ragionevolmente sostenute dalle parti.
- 3** La decisione dell'arbitro d'urgenza deve essere motivata ed è resa nella forma di ordinanza procedurale, datata e firmata dall'arbitro d'urgenza prima di essere notificata direttamente alle parti e alla Corte.
- 4** La decisione dell'arbitro d'urgenza produce i suoi effetti anche quando sia stata emessa dopo la costituzione del tribunale arbitrale e dopo il trasferimento a quest'ultimo del fascicolo arbitrale, sempre che sia resa entro il termine stabilito conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

- 5 La decisione dell'arbitro d'urgenza non pregiudica in alcun modo la controversia tra le parti, e qualsiasi decisione relativa alle prove nel procedimento d'urgenza non ha effetto alcuno nel procedimento arbitrale.

68. EFFETTO VINCOLANTE DELLA DECISIONE DELL'ARBITRO D'URGENZA

- 1 La decisione dell'arbitro d'urgenza è vincolante per le parti, che la eseguono spontaneamente e senza indugio a far data dalla notifica.
- 2 L'arbitro d'urgenza può modificare o revocare qualsiasi decisione presa nell'ambito della richiesta di Misure cautelari, su richiesta motivata di ciascuna delle parti, fino a quando non cessa dalle sue funzioni.
- 3 La decisione dell'arbitro d'urgenza cessa di essere vincolante qualora:
 - a) Così decida l'arbitro d'urgenza nell'esercizio delle sue funzioni.
 - b) La Corte dichiari la conclusione del procedimento di istanza di Misure cautelari nel caso in cui non venga presentata la domanda di arbitrato entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di nomina dell'arbitro d'urgenza, o in un termine superiore, nel caso ciò venga concesso dall'arbitro d'urgenza con decisione motivata su richiesta della parte istante.
 - c) La Corte ammetta la ricsuzione dell'arbitro d'urgenza, conformemente alle disposizioni del presente Titolo.
 - d) Gli arbitri, su richiesta di una parte, modifichino, sospendano o revochino la decisione dell'arbitro d'urgenza.
 - e) Si emetta un lodo finale nel procedimento principale, a meno che lo stesso lodo non disponga diversamente.
 - f) Il procedimento principale si concluda in qualsiasi altro modo.

69. AUMENTO DEI DIRITTI E ONORARI

- 1 In qualsiasi momento la Corte può decidere di aumentare i diritti e gli onorari stabiliti negli Allegati I (Diritti della Corte) e II (Onorari e spese degli arbitri), tenendo conto del lavoro effettivamente svolto dalla Corte o dall'arbitro d'urgenza o di altre circostanze rilevanti.
- 2 Se la parte che ha richiesto la nomina dell'arbitro d'urgenza non paga tempestivamente l'aumento stabilito dalla Corte, l'istanza si considera revocata.
- 3 In caso di chiusura anticipata del procedimento, si applica quanto previsto all'articolo 56.

70. ALTRE REGOLE

- 1 Salvo diverso accordo tra le parti, l'arbitro d'urgenza non può agire come arbitro in nessun arbitrato relativo alla controversia.
- 2 Gli arbitri non sono vincolati alle decisioni adottate dall'arbitro d'urgenza, ivi compresa la decisione sulle spese del procedimento d'urgenza.
- 3 Le parti hanno piena facoltà di richiedere al tribunale ordinario l'emissione di provvedimenti cautelari, provvisori o che assicurano l'assunzione delle prove. Le parti si impegnano a notificare alla Corte, all'arbitro d'urgenza e alle altre parti l'istanza di provvedimenti presentata innanzi al tribunale ordinario, nonché la decisione dell'autorità giudiziaria su tale istanza.

X. ARBITRATO SOCIETARIO

71. ARBITRATO SOCIETARIO

- 1** Quando l'oggetto dell'arbitrato è una controversia che sorge all'interno di una società (di capitali o di altro tipo) o di altra persona giuridica, fondazione o associazione che prevede nei propri statuti o regolamenti una clausola arbitrale che affida alla Corte l'amministrazione del procedimento, si applicano le norme speciali sull'arbitrato societario contenute nel presente articolo.
- 2** Il numero degli arbitri è quello stabilito nello statuto o nel regolamento. In difetto, il numero è fissato dalla Corte conformemente all'articolo 11 del presente Regolamento.
- 3** La nomina dell'arbitro unico o, a seconda dei casi, dei tre arbitri che compongono il tribunale arbitrale è affidata alla Corte, che applicherà il procedimento di nomina di cui agli articoli 12.2 e 18.2, salvo che, dopo il sorgere della controversia, tutte le parti si accordino liberamente su un diverso procedimento di nomina, e sempre che non sia violato il principio di uguaglianza.
- 4** La Corte può posticipare la nomina degli arbitri per un periodo di tempo ragionevole nei casi in cui ritenga che la medesima controversia possa dar luogo a successive domande di arbitrato.

XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

72. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

- 1** Il presente Regolamento entra in vigore dal [data], privando quindi di efficacia il Regolamento precedente.
- 2** Salvo diverso accordo tra le parti, il presente Regolamento si applica a tutti gli arbitrati la cui domanda sia stata presentata successivamente alla data dell'entrata in vigore del Regolamento.
- 3** Le disposizioni relative alla procedura accelerata e all'arbitro d'urgenza sono applicabili unicamente nei procedimenti arbitrali instaurati sulla base di clausole arbitrali sottoscritte successivamente all'entrata in vigore di questo Regolamento.

Allegato I: Diritti della Corte

Allegato II: Onorari e spese degli arbitri

ALLEGATO B.

**CLAUSOLA ARBITRALE
STANDARD**

CLAUSOLA ARBITRALE STANDARD

Si raccomanda di inserire nei contratti la seguente clausola arbitrale standard:

“Qualsiasi controversia derivante da o relativa al presente contratto, compresa qualsiasi questione relativa alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, è sottoposta alla decisione di [un arbitro / tre arbitri]. L'amministrazione dell'arbitrato e la nomina degli arbitri è affidata a [l'istituzione arbitrale interessata], conformemente al suo Statuto e Regolamento in vigore alla data di presentazione della domanda di arbitrato. L'arbitrato è di Diritto. La lingua dell'arbitrato è [indicare la lingua]. La sede dell'arbitrato è [città]”.

Inoltre, si raccomanda il seguente modello di articolo da inserire negli statuti societari:

“Qualsiasi controversia di natura societaria che riguardi la società, i suoi soci e/o i suoi amministratori (ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'impugnazione di delibere assembleari, le azioni sociali e individuali di responsabilità contro gli amministratori e le controversie relative alle adunanze degli organi sociali) è soggetta alla decisione di [un arbitro / tre arbitri]. L'amministrazione dell'arbitrato e la nomina degli arbitri è affidata a [istituzione arbitrale in questione], conformemente al suo Statuto e Regolamento in vigore alla data di presentazione della domanda di arbitrato. L'arbitrato è di Diritto. La lingua dell'arbitrato è [indicare la lingua]. La sede dell'arbitrato è [città]”.

ALLEGATO C.

MODELLO DI ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ARBITRO

MODELLO DI ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ARBITRO

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA E DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ, INDIPENDENZA E DISPONIBILITÀ DELL'ARBITRO [...]

1. Identificazione

1.1. Descrizione del procedimento

[...]

1.2. Parte [A]

Nome: [...]

Difensori¹: [...]

Finanziatore²: [...]

1.3. Parte [B]

Nome: [...]

Difensori³: [...]

Finanziatore⁴: [...]

1.4. Parte [C]

Nome: [...]

Difensori⁵: [...]

Finanziatore⁶: [...]

1 Devono essere identificati dalla Parte A.

2 Devono essere identificati dalla Parte A.

3 Devono essere identificati dalla Parte B.

4 Devono essere identificati dalla Parte B.

5 Devono essere identificati dalla Parte C.

6 Devono essere identificati dalla Parte C.

1.5. Arbitri già nominati⁷

Nome: [...]

Nome: [...]

2. Accettazione

Accetto la mia designazione come [...⁸] su proposta di [...], e dichiaro che, per quanto a mia conoscenza e convinzione, sono imparziale e indipendente e ho sufficiente disponibilità per svolgere l'incarico.

Mi impegno ad esercitare le mie funzioni conformemente alle disposizioni del Regolamento e a rispettare le disposizioni del Codice di buone pratiche del *Club Español del Arbitraje*.

3. Dichiarazioni

[Prima alternativa]

Non sono a conoscenza di alcuna circostanza che possa dar luogo a giustificati dubbi sulla mia imparzialità e indipendenza.

[Seconda alternativa]

In ottemperanza al mio dovere di rivelazione, sottopongo all'attenzione delle parti le seguenti circostanze, che a mio avviso non pregiudicano la mia imparzialità e indipendenza:

[...]

Fatto in [luogo] li [data]

[Firma dell'arbitro]

⁷ Nel caso in cui siano già stati designati.

⁸ Arbitro o presidente del Tribunale arbitrale.

ALLEGATO D.

**MODELLO DI ACCETTAZIONE
DA PARTE DEL PERITO**

MODELLO DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PERITO

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DA PARTE DEL PERITO [...]

1. Identificazione

1.1. Descrizione del procedimento

[...]

1.2. Parte [A]

Nome: [...]

Difensori⁹: [...]

1.3. Parte [B]

Nome: [...]

Difensori¹⁰: [...]

1.4. Parte [C]

Nome: [...]

Difensori¹¹: [...]

1.5. Arbitri

Nome: [...]

Nome: [...]

Nome: [...]

4. Accettazione

Accetto la mia nomina di perito su proposta di [...] e dichiaro di essere, per quanto a mia conoscenza e convinzione, obiettivo e indipendente e di

⁹ Devono essere identificati dalla Parte A.

¹⁰ Devono essere identificati dalla Parte B.

¹¹ Devono essere identificati dalla Parte C.

avere sufficiente disponibilità per svolgere il mio incarico.
Mi impegno ad esercitare le mie funzioni conformemente alle disposizioni del Regolamento e a rispettare il Codice di buone pratiche del *Club Español del Arbitraje*.

5. Dichiarazioni

[Prima alternativa]

Non sono a conoscenza di alcuna circostanza che possa dar luogo a giustificati dubbi sulla mia obiettività e indipendenza.

[Seconda alternativa]

In ottemperanza al mio dovere di rivelazione, sottopongo all'attenzione delle parti le seguenti circostanze, che a mio avviso non pregiudicano la mia obiettività e indipendenza:

Fatto in [luogo] li [data]

[Firma del perito]

cea

Club Español del Arbitraje